***SERIE GENERALE***

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 145º — Numero 106**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 7 maggio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



# SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI



### DECRETI PRESIDENZIALI



### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2004, n. **119.**

**Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare la definizione dei procedimenti di ristrutturazione economica e finanziaria in corso di attuazione ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, per accelerare il risanamento delle imprese coinvolte, a salvaguardia dei complessi produttivi e dei livelli occupazionali, nonché a tutela della posizione dei creditori;

Ritenuto che tale obiettivo sia raggiungibile mediante un provvedimento legislativo d'urgenza che, anche prevedendo interventi di semplificazione procedimentale, permetta la rapida definizione di ipotesi di concordato con i creditori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Programmi per le imprese del gruppo*

1. All'articolo 3 del decreto-legge, 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge n. 347», dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.».

Art. 2.

*Programma di ristrutturazione*

1. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b)*, del decreto medesimo» sono inserite le seguenti: «, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-*bis,* la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria»;

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, senza ritardo, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270.»;

*c)* dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* Il programma di cessione è presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione.».

Art. 3.

*Concordato*

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei;»;

*b)* al comma 1, lettera *c)*, le parole: «in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali» sono sostituite dalle seguenti: «o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria» e le parole: «o ad alcune categorie di essi» sono sostituite dalle seguenti: «o a società da questi partecipate»;

*c)* al comma 1 dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* l'attribuzione ad un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. Come patto di concordato, potranno essere trasferite all'assuntore le azioni

revocatorie, di cui all'articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato.»;

*d)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*«1-bis.* La presentazione della proposta di concordato comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilità di proporre il concordato.»;

*e)* al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce.»;

*f)* il comma 3 è soppresso;

*g)* al comma 4 le parole: «definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite» sono soppresse;

*h)* al comma 5 il primo periodo è sostituito dal seguente: «La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*bis*, e, in ogni caso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione.»;

*i)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

*«6.* Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al presente comma. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre opposizione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma.»;

*l)* il comma 7 è sostituito dal seguente:

*«7.* Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6.»;

*m)* al comma 8, primo periodo, le parole: «della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi» sono sostituite dalle seguenti: «dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto»; nel secondo periodo le parole: «della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima» sono sostituite dalle seguenti: «dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima»; nel quarto periodo, le parole: «si ritengono consenzienti» sono sostituite dalle seguenti: «si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato»; il quinto, sesto e settimo periodo sono soppressi;

*n)* il comma 9 è sostituito dal seguente:

*«9.* Se la maggioranza di cui al comma 8 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo periodo del comma 8, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.»;

*o)* il comma 10 è sostituito dal seguente:

*«10.* La sentenza che approva o respinge il concordato è pubblicata, oltre che a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attività produttive. La sentenza può essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di cita-

zione avanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non ne può sospendere l'efficacia esecutiva. La compiuta esecuzione del concordato produce effetti liberatori.»;

*p)* dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«*11-bis.* Ferma la prosecuzione dell'attività d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro delle attività produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 270. Se il programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera *a)*, del decreto legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.».

Art. 4.

*Accertamento del passivo*

1. L'articolo 4-*ter* del decreto n. 347 è sostituito dal seguente:

«Art. 4-*ter (Accertamento del passivo). — 1.* L'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza, è disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270.

*2.* Nel caso in cui sia stata presentata una proposta di concordato, si applicano le disposizioni dell'articolo 4-*bis*, anche in caso di mancata approvazione del concordato.».

Art. 5.

*Commissario straordinario*

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.».

Art. 6.

*Misure per le imprese di autotrasporto*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 dopo le parole: «legge 18 febbraio 2004, n. 39» sono inserite le seguenti: «o nei confronti di imprese da queste controllate o partecipate,»;

*b)* dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi ai servizi di trasporto resi alle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria, nonché alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti di imprese fornitrici delle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria.

*2-ter.* I pagamenti effettuati alle imprese di autotrasporto di cui ai commi 1 e 2-*bis,* fornitrici di servizi di trasporto alle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio d'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo.».

Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

**04G0152**

# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 marzo 2004, n. **120.**

**Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, commi 113 e 114;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

Sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del notariato;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL/21795 - 14.3.4/22 dell'11 dicembre 2003;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537*

1. Al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* l'articolo 4, comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per la predisposizione dei quesiti è nominata, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, una apposita commissione di nove esperti. La commissione predispone tre elaborati costituiti da cinquanta quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di cui al comma 2, nonché le capacità logiche dei candidati. I tre elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione. I tre elaborati appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati al responsabile del procedimento presso il Ministero. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi».

*b)* l'articolo 4, comma 4, è soppresso;

*c)* l'articolo 9, comma 2, è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 marzo 2004

*Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*
MORATTI

*Il Ministro della giustizia*
CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
*Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2004*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 64*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 1933, n. 283.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1980, n. 209, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 aprile 1982, n. 105, supplemento ordinario.

— La legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1989, n. 108, supplemento ordinario.

— Il testo della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1990, n. 274.

— Si riporta il testo dei commi 113 e 114 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza.

114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.».

— L'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127), prevede:

«Art. 16. — 1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.

2-*bis.* La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2-*ter.* L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 è articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.

3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.

4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.

5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.

6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del *curriculum* degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.

8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.».

— Il testo del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 (Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2000, n. 24.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consigli dei Ministri prima della loro emanazione».

*Nota all'art. 1:*

— Per il testo del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, si veda la nota alle premesse. Si riporta il testo degli articoli 4 e 9 come modificati dal decreto qui pubblicato:

«Art. 4 *(Ammissione alla scuola).* — 1. Alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esami, per il numero di posti di cui all'art. 3, comma 1, indetto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia con unico bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame. Nel bando sono altresì indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.

2. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale.

*3. Per la predisposizione dei quesiti è nominata, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, una apposita commissione di nove esperti. La Commissione predispone tre elaborati costituiti da cinquanta quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di cui al comma 2, nonché le capacità logiche dei candidati. I tre elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione. I tre elaborati appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la Commissione e consegnati al responsabile del procedimento presso il Ministero. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi.*

4. *(Comma soppresso).*

5. Non è ammessa nelle prove del concorso la consultazione di testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza.

6. Presso ogni ateneo è costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza.

7. È nominato presidente della commissione giudicatrice il componente avente maggiore anzianità di ruolo, ovvero a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.

8. La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova di esame; 5 per il *curriculum* degli studi universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione del *curriculum* e del voto di laurea avviene in conformità a criteri stabiliti dalla commissione di cui al comma 3.

9. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.».

«Art. 9 *(Disposizioni transitorie e finali).* — 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,* e successive modificazioni e integrazioni.

2. *(Comma soppresso)».*

**04G0148**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2004.

**Proroga dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici, che hanno colpito il territorio della regione Piemonte il giorno 11 aprile 2003.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2004, lo stato di emergenza nel territorio della regione Piemonte in relazione ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 11 aprile 2003;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi di carattere straordinario previsti per il superamento del summenzionato contesto emergenziale sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere ad una proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le richieste formulate dalla regione Piemonte con nota prot. n. 354/UdC/DOP del 31 marzo 2004 e nota prot. n. 375/UdC/DOP del 7 aprile 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 aprile 2005, lo stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte il giorno 11 aprile 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2004

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**04A04828**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2004.

**Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza conseguente all'incendio verificatosi all'ospedale Magalini nel territorio del comune di Villafranca, in provincia di Verona.** (Ordinanza n. 3349).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Considerato che il giorno 23 marzo 2003 un violento incendio ha danneggiato in modo consistente l'ospedale Magalini nel comune di Villafranca causando notevoli danni con conseguente interruzione del servizio sanitario, avendo comportato, tra l'altro, la necessità di evacuare tutti i degenti presenti, con notevoli disagi alla popolazione residente nell'area territoriale di interesse;

Considerato, altresì, che il predetto presidio ospedaliero è ubicato in un'area di rilievo strategico rispetto agli interessi della collettività presente in un territorio particolarmente vasto, stante, tra l'altro la vicinanza sia dell'aeroporto civile di Verona che di importanti arterie autostradali;

Tenuto conto che a seguito del predetto incendio, i servizi di pronto soccorso, il reparto di ortopedia e la sala operatoria del predetto nosocomio, sono stati trasferiti in altri ospedali non idonei a fronteggiare il notevole afflusso di persone, ed, in alcuni casi, i predetti servizi sono stati organizzati in strutture provvisorie causando alla popolazione interessata notevoli difficoltà;

Viste le note del presidente della regione Veneto, con le quali viene rappresentata l'esigenza di porre in essere tutti gli interventi necessari al ripristino funzionale dell'ospedale Magalini di Villafranca:

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravissimi pregiudizi alla collettività, sicché occorre adottare in un contesto di somma urgenza, ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Acquisita l'intesa della regione Veneto;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'architetto Antonio Canini è nominato commissario delegato per fronteggiare la grave situazione determinatasi nel comune di Villafranca a seguito dell'incendio che ha colpito e danneggiato gravemente l'ospedale Magalini di Villafranca e di cui in premessa, e provvede alla realizzazione di tutti i necessari interventi diretti a conseguire in termini di somma urgenza il ripristino funzionale della struttura ospedaliera di cui trattasi, con l'eventuale aggiornamento derivante dalle linee di programmazione sanitaria che dovessero essere disposte dalla giunta regionale.

2. La regione Veneto, al fine di accelerare le attività da porre in essere per il riavvio della funzionalità dell'ospedale summenzionato, fornisce ogni utile supporto al commissario delegato, anche assicurando il necessario sostegno economico e l'indispensabile collaborazione amministrativa, ricorrendo a personale adeguatamente specializzato, con oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2.

1. Per gli interventi di cui al precedente articolo, nonché per le iniziative contrattuali inerenti ad affidamenti di servizi, e concernenti il compimento delle necessarie forniture, il commissario delegato si avvale delle procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Art. 3.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ad ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2004

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**04A04829**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 marzo 2004.

**Ri-registrazione provvisoria dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Logran, reg. n. 8547, dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., a base di triasulfuron, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale del 3 aprile 2001 successivamente modificato con decreto ministeriale 27 dicembre 2002 di recepimento della direttiva 2000/66/CE della Commissione del 23 ottobre 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva triasulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto il punto 3 dell'allegato al citato decreto, che indica il 31 luglio 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva triasulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario elencato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 3 aprile 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere espresso in data 17 dicembre 2003 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria fino al 31 luglio 2011 del prodotto fitosanitario riportato in allegato;

Considerato che l'impresa titolare della registrazione dovrà presentare l'allegato III entro il 31 luglio 2004, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto altresì, il medesimo parere espresso in data 17 dicembre 2003 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla variazione di composizione del prodotto fitosanitario di cui trattasi, relativamente al coformulante caolino, per adeguamento alla nuova purezza minima definita per la sostanza attiva triasulfuron a conclusione della sua revisione comunitaria;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2011 il prodotto fitosanitario riportato in allegato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prodotto fitosanitario elencato in allegato, contenente la sostanza attiva triasulfuron, è ri-registrato provvisoriamente fino al 31 luglio 2011.

2. Sono fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3 del citato decreto del 5 aprile 2001, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

*Il direttore generale:* MARABELLI

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base di triasulfuron ri-registrato provvisoriamente fino al 31 luglio 2011:

| Nome prodotto | Impresa | n. reg. | del |
|---|---|---|---|
| Logran | Syngenta Crop Protection S.p.a. | 8547 | 30 novembre 1994 |

**04A04518**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 aprile 2004.

**Sostituzione di un componente effettivo e uno supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione quale rappresentante dei datori di lavoro dell'Associazione degli industriali di Cosenza.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto il D.D. n. 880 del 23 novembre 1990, concernente la ricostituzione presso l'ex U.P.L.M.O. della commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile;

Vista la nota n. 271/VC/A del 24 marzo 2004, con cui l'Associazione degli industriali della provincia di Cosenza chiede la sostituzione in seno alla commissione provinciale di conciliazione del membro effettivo dott. Cosimo De Tommaso a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, dal 31 gennaio 2004, con il dott. Vito Castrignanò, già membro supplente nato a Cosenza il 7 settembre 1959 ed ivi residente alla via Parrasio n. 2;

Vista la stessa nota n. 271/VC/A con la quale la predetta O.S. designa, in sostituzione del dott. Vito Castrignanò quale componente supplente, il dott. Pierpaolo Mottola nato a Cosenza il 17 maggio 1975 in seno alla commissione di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Vito Castrignanò viene nominato componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione quale rappresentante dei datori di lavoro dell'Associazione degli industriali.

Il dott. Pierpaolo Mottola viene nominato componente supplente in seno alla commissione di conciliazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 7 aprile 2004

*Il direttore provinciale:* SPINA

**04A04777**

---

DECRETO 13 aprile 2004.

**Scioglimento di due società cooperative.**

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sotto elencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2004, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Italservizi Soc. coop. a r.l.», con sede in Melfi (Potenza), via Foggia n. 5, costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenzina Cestone in data 8 marzo 1999, repertorio n. 33999, codice fiscale n. 01348270768, BUSC n. 2884/291256;

2) «A.L.E.T. Soc. coop. a r.l.», con sede in Senise (Potenza), strada statale km 1, n. 3/A, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Iaccarino in data 14 febbraio 1995, repertorio n. 13129, codice fiscale n. 01192720769, BUSC n. 2656/270657.

Potenza, 13 aprile 2004

*Il reggente:* MONTANARELLA

**04A04771**

---

DECRETO 14 aprile 2004.

**Scioglimento di sei società cooperative.**

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione

del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sotto elencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 12 marzo 2004, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Agro Silvi Zootecnica Nova Coop Soc. coop. a r.l.», con sede in Atella (Potenza), via Sarpi n. 48, costituita per rogito notaio dott. Consalvo Giuratrabocchetti in data 27 maggio 1978, repertorio n. 63582, codice fiscale n. 00283950764, BUSC n. 1124/160344;

2) «Dinamica Soc. coop. a r.l.», con sede in Roccanova (Potenza), via Garibaldi n. 29/B, costituita per rogito notaio dott. Francesco Carretta in data 23 luglio 1994, repertorio n. 2210, codice fiscale n. 01172970764, BUSC n. 2661/271135;

3) «Raparo Verde Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Martino D'Agri (Potenza), corso V. Emanuele n. 11/A, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Iaccarino in data 4 giugno 1997, repertorio n. 21319, codice fiscale n. 01285710768, BUSC n. 2871/290854;

4) «Croce della beneficenza Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, c/da Costa della Gaveta n. 128, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia, in data 7 giugno 2000, repertorio n. 48550, codice fiscale n. 01442990766, BUSC n. 3001/295043;

5) «La pollinese Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in S. Costantino Albanese (Potenza), via Scanderberg n. 79, costituita per rogito notaio dott. Nicola Guerriero in data 25 gennaio 2000, repertorio n. 1191, codice fiscale n. 01432490769, BUSC n. 2978/293091;

6) «Lavoratori del Vulture Soc. coop. a r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Pietro Cudone in data 12 marzo 1951, repertorio n. 8770, codice fiscale mancante, BUSC n. 381/34996.

Potenza, 14 aprile 2004

*Il reggente:* MONTANARELLA

**04A04772**

DECRETO 20 aprile 2004.

**Sostituzione di un componente in seno alla commissione provinciale per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale agli operai agricoli della provincia di Rovigo.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto il D.D. n. 1/16943 del 9 dicembre 1972 di costituzione della commissione provinciale di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il D.D. n. 10 del 5 novembre 2003 in cui fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti in seno alla commissione provinciale per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale agli operai agricoli della provincia di Rovigo;

Vista la nota in data 13 aprile 2004 con la quale il sig. Pizzo Giuliano rassegna le proprie dimissioni, quale componente effettivo della commissione in questione;

Vista la nota del 18 marzo 2004 con la quale l'organizzazione sindacale U.I.L. - Camera sindacale provinciale di Rovigo ha designato quale rappresentante — da nominare in seno alla predetta commissione — il sig. Mario dott. Feliciatti in sostituzione del sig. Giuliano Pizzo — dimissionario — così

Decreta:

1. Il sig. Mario dott. Feliciatti, nato a Napoli il 24 giugno 1939 e residente a Rovigo in via della Costituzione, è nominato componente effettivo della commissione provinciale di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, in sostituzione del sig. Pizzo Giuliano, dimissionario.

2. Il predetto sig. Mario dott. Feliciatti durerà in carica fino alla scadenza naturale dell'organismo in argomento, prevista per il 4 novembre 2007.

3. Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2000, n. 340, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni, al T.A.R. del Veneto.

Rovigo, 20 aprile 2004

*Il direttore provinciale reggente:* DRAGO

**04A04780**

DECRETO 20 aprile 2004.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «ETA» a r.l., in Latina.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «E.T.A» a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito notaio Mandato Raffaella in data 7 luglio 1984, repertorio n. 17805, BUSC n. 2455.

Latina, 20 aprile 2004

*Il direttore provinciale:* TRINCHELLA

**04A04781**

DECRETO 20 aprile 2004.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Mediterranea VIII» a r.l., in Latina.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Mediterranea VIII» a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito notaio Massimo Lottini in data 14 febbraio 1989, repertorio n. 740 - BUSC n. 2792.

Latina, 20 aprile 2004

*Il direttore provinciale:* TRINCHELLA

**04A04782**

DECRETO 22 aprile 2004.

**Sostituzione di un membro effettivo in seno al comitato provinciale INPS, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti di Chieti.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 4 del 5 luglio 2002 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Chieti;

Vista la richiesta dell'unione territoriale del lavoro U.G.L. di Chieti datata 16 aprile 2004 di sostituzione del proprio rappresentante;

Decreta:

Il sig. De Gregorio Porta Leonardo, nato a Chieti il 2 ottobre 1946, è nominato membro effettivo in seno al comitato provinciale INPS, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione della sig.ra De Gregorio Porta Valentina dimissionaria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Chieti, 22 aprile 2004

*Il direttore provinciale:* DE PAULIS

**04A04784**

DECRETO 23 aprile 2004.

**Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Napoli.**

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975, recante norme circa la composizione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria;

Visto il decreto direttoriale n. 545 del 27 gennaio 2004, per il quale, nel ricostituire la predetta commissione per la provincia di Napoli, per il quadriennio 27 gennaio 2004-26 gennaio 2008, il dott. Giuseppe Giangrande è stato nominato componente effettivo del citato organismo, in rappresentanza dell'INPS;

Vista la nota del 13 aprile 2004 con la quale la sede provinciale INPS di Napoli chiede la nomina a componente, effettivo della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dell'industria il dott. Luigi Bove;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta nomina;

Decreta:

Il dott. Luigi Bove, nato il 28 maggio 1942 è nominato — in rappresentanza e su richiesta dell'INPS — componente effettivo della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Napoli in sostituzione del dott. Giuseppe Giangrande.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 23 aprile 2004

*Il direttore regionale:* APREA

**04A04783**

---

PROVVEDIMENTO 14 aprile 2004.

**Cancellazione dal registro delle imprese di quattro società cooperative.**

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite nonché dei verbali ispettivi che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Disponesi:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa a r.l. «S.A.M. Soc. coop.va a r.l.», con sede in Maratea (Potenza) costituita per rogito notaio dott.ssa Valeria Pansa in data 9 febbraio 1987, registro società n. 935/87 della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 1993/227771;

2) società cooperativa a r.l. «Edile Maschitana Soc. coop.va a r.l.», con sede in Maschito (Potenza), costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Lanzillotta in data 21 maggio 1981, registro società n. 842 della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 1449/190859;

3) società cooperativa a r.l. «Consorzio Autotrasportatori Vulture - C.A.V. Soc. Coop.va a r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Salvatore Di Martino in data 9 giugno 1984, registro società n. 1063 della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 1666/205664;

4) società cooperativa a r.l. «La Nuova Olearia Soc. coop.va a r.l.», con sede in Rampolla (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Angelo Dorsa in data 19 maggio 1978, registro società n. 689 della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 1132/161273.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione via del Gallitello - 85100 Potenza - tel. 0971390111 - fax 097156574, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Potenza, 14 aprile 2004

*Il reggente:* MONTANARELLA

**04A04786**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 aprile 2004.

**Nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nell'area compresa tra i compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima e successive modifiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2000 e successiva proroga;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1996 con il quale è stata affidata al CO.GE.VO. di Ancona, in via sperimentale, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona e successive proroghe;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997 con il quale è stata affidata al CO.VO.PI. di San Benedetto del Tronto, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto e successive proroghe;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2002 recante «Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi» con il quale è stata affidata in via definitiva ai consorzi istituiti ai sensi dei citati regolamenti n. 44 del 1995 e n. 515 del 1998 la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi;

Visti i decreti ministeriali 21 dicembre 2001 e 18 luglio 2003, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 2002 e n. 211 dell'11 settembre 2003, concernenti il comitato di coordinamento per la sperimentazione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto;

Visto il decreto interministeriale, di natura non regolamentare, in data 17 febbraio 2003, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002), concernente l'individuazione degli organismi tecnici e ad elevata specializzazione, già operanti presso questa amministrazione, ritenuti indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale;

Tenuto conto che il «Comitato di coordinamento per la sperimentazione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto», istituito con decreto ministeriale 21 dicembre 2001 è espressamente individuato tra gli organismi del sopraccitato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2002, registrato il 15 ottobre 2002 con presa d'atto n. 1225 dell'Ufficio centrale del bilancio;

Visto il decreto ministeriale in data 2 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 2002, recante «Disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito dei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto», ed in particolare, gli articoli 1 e 2 che hanno individuato nel compartimento marittimo di Ancona l'area «B» nella quale esercitano l'attività di pesca dei molluschi bivalvi esclusivamente 44 imbarcazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2003 che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004, la sospensione degli effetti del decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003, concernente il «Nuovo ordinamento per i consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi»;

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana nel testo modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento al comma 2, lettera *s)*;

Preso atto dei pareri scientifici espressi in merito alla disponibilità attuale della risorsa molluschi bivalvi nella predetta zona B;

Considerata la necessità di assicurare una gestione razionale e duratura della cattura della risorsa molluschi nell'area «B» garantendo pari opportunità di prelievo a tutte le imprese operanti nell'area;

Considerata altresì la necessità di adottare idonee misure per assicurare l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata all'esercizio di una pesca responsabile per conciliare lo sforzo di cattura con le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientra

nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, materie in cui lo Stato conserva una potestà di legislazione esclusiva;

Preso atto della costituzione avvenuta in data 12 dicembre 2003 del consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'area «B» del compartimento di Ancona, in sigla «CO.GE.VO. Civitanova Marche», con sede in Civitanova Marche - via Pier Capponi, 28, costituito tra le imprese proprietarie delle 25 imbarcazioni iscritte nei pertinenti RR.NN.MM.GG. ricadenti nell'ambito territoriale del compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto operanti nell'area «B» del compartimento di Ancona;

Considerato che lo statuto del suddetto consorzio è conforme alle pertinenti prescrizioni di cui ai decreti ministeriali numeri 44/1995 e 515/1998;

Preso atto dei verbali in data 3 febbraio e 18 marzo 2004 relativi alle sedute del comitato di coordinamento di cui al citato decreto 21 dicembre 2001;

Ritenuto opportuno attuare la proposta formulata dal Presidente del comitato di coordinamento per la sperimentazione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto - consigliere del Ministro - cav. A. Carpignoli, con nota n. CM 0101 del 30 marzo 2004;

Considerato il carattere di eccezionalità e di durata limitata nel tempo, dell'eventuale affidamento, in via sperimentale, della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione costituiti nell'area di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

1. Esclusivamente ai fini della gestione della risorsa molluschi bivalvi con draga idraulica, il tratto di mare compreso nell'ambito di giurisdizione ricadente tra i compartimenti marittimi di Ancona e di San Benedetto del Tronto risulta suddiviso in tre aree di pesca:

*a)* area «A»: dalla foce del fiume Cesano di Senigallia al Traverso delle due Sorelle del Monte Conero sottoposta alla giurisdizione del compartimento marittimo di Ancona;

*b)* area «B»: dal Traverso delle due Sorelle del Monte Conero alla foce del fiume Chienti sottoposta alla giurisdizione dell'ufficio circondariale marittimo di Civitanova Marche ed, in parte, del compartimento marittimo di Ancona;

*c)* area «C»: corrispondente alla zona sottoposta alla giurisdizione del compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto.

Art. 2.

1. Ai sensi di quanto statuito dal decreto ministeriale 2 ottobre 2002, citato nelle premesse, il numero delle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica in ciascuna zona è il seguente:

*a)* area «A»: 54 imbarcazioni;

*b)* area «B»: 44 imbarcazioni;

*c)* area «C»: 58 imbarcazioni.

Art. 3.

1. Nelle zone così come individuate all'art. 1, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel rispetto della normativa vigente è affidata, in via generale, al Comitato di coordinamento di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2001.

2. Nel rispetto degli stessi criteri di cui ai decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998 citati in premessa, ed in considerazione del carattere di eccezionalità e di durata limitata nel tempo, la gestione della risorsa molluschi bivalvi può essere affidata, in via sperimentale, per un periodo di tre anni, rinnovabile, ai consorzi per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi costituiti nell'area geografica di riferimento e denominati rispettivamente: «CO.GE.VO.» di Ancona; «CO.GE.VO. Civitanova Marche», «CO.VO.PI.» di San Benedetto del Tronto costituiti con la maggioranza assoluta dalle imprese operanti nelle singole zone.

3. I limiti territoriali di operatività dei consorzi sono così delimitati:

*a)* «CO.GE.VO.» di Ancona: area «A»;

*b)* «CO.GE.VO. Civitanova Marche»: area «B»;

*c)* «CO.VO.PI.» di San Benedetto del Tronto: area «C».

Art. 4.

1. In applicazione della disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi, i consorzi di cui all'art. 3 propongono al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura ed ai rispettivi capi dei compartimenti marittimi — per il «CO.GE.VO. Civitanova Marche» — anche al capo del circondario marittimo, le misure di gestione dell'attività così come previste dai decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998.

2. Esclusivamente ai fini dell'esercizio dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, è costituito il «CO.GE.VO. Civitanova Marche» con l'adesione delle 25 imprese aventi sede nel comune di Civitanova Marche, proprietarie delle imbarcazioni iscritte nei pertinenti registri ricadenti nell'ambito territoriale del compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto, che sono portate in diminuzione dall'elenco delle imprese aderenti al CO.VO.PI. San Benedetto del Tronto.

3. Le 19 imprese con sede nel comune di Civitanova Marche, proprietarie ed armatrici delle imbarcazioni iscritte nei pertinenti registri di Civitanova Marche — ricadenti nell'ambito territoriale del compartimento

marittimo di Ancona — sono altresì portate in diminuzione dall'elenco delle imprese aderenti al «CO.GE.VO.» di Ancona al fine dell'eventuale adesione al «CO.GE.VO. di Civitanova Marche».

Art. 5.

1. Ai sensi dei decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, le persone incaricate dai singoli consorzi della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, nell'ambito dei limiti territoriali di operatività dei singoli consorzi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto, competente per territorio, su parere del capo del compartimento marittimo.

2. Fermo restando il numero delle autorizzazioni alla pesca con la draga idraulica, in ciascun Compartimento marittimo, i tre consorzi di cui all'art. 1, nei limiti della disciplina della pesca vigente in materia e delle risorse biologiche disponibili, sentito il comitato di coordinamento di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2001, possono proporre, al termine della sperimentazione con richiesta unanime al Ministero delle politiche agricole e forestali una diversa redistribuzione delle autorizzazioni.

Art. 6.

1. Il comitato di coordinamento di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2001 è prorogato per ulteriori tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto con il compito anche dell'attività di verifica e controllo delle attività consortili, al fine di assicurare il corretto rapporto con le imprese che esercitano altre attività di pesca.

2. La composizione del comitato di coordinamento così come determinata dall'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2001 è integrata dal presidente *pro-tempore* del «CO.GE.VO. Civitanova Marche» ed altro rappresentante del consorzio stesso, designato dal consiglio di amministrazione, nonché dal comandante o suo delegato dell'ufficio circondariale marittimo di Civitanova Marche.

3. Le spese di partecipazione alle sedute del comitato sono a carico dei consorzi per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi individuati dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 7.

Il rimborso delle spese ed il compenso del presidente del comitato di coordinamento, nella misura non eccedente i limiti fissati con il decreto 13 settembre 2002, citato nelle premesse, graveranno sul capitolo 1413, nell'ambito dell'unità previsionale di base, 2.1.1.0 «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle politiche di mercato» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2004

*Il Sottosegretario di Stato*
SCARPA BONAZZA BUORA

04A04785

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 aprile 2004.

**Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione della stazione di revisione Jonassohn S.r.l., in Genova.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 17 marzo 2003, n. 200, con il quale è stata approvata la stazione di revisione Jonassohn S.r.l., con sede in Genova, via Mura degli Angeli n. 5-7/R;

Ritenuto necessario aggiornare l'elenco dei dispositivi di sicurezza che la stazione di revisione in questione è abilitata a revisionare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Jonassohn S.r.l., con sede in Genova, via Mura degli Angeli n. 5-7/R.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi, relativamente ai quali deve essere in possesso di apposito accreditamento da parte dei costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili;

sganci idrostatici;

cinture di salvataggio gonfiabili.

Art. 3.

1. Il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 17 marzo 2003, n. 200, citato in premessa è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2004

*Il comandante generale:* SICUREZZA

04A04768

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 marzo 2004.

**Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Teresa Sonsoles Ortega Nieto, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell 'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Filologia - Seccion De Filologia Romanica» rilasciato il 28 ottobre 1991 dall'Università di Salamanca;

titolo di abilitazione all'insegnamento: certificato di frequenza positiva dei corsi per l'abilitazione all'insegnamento dell'anno accademico 1992/93, rilasciato il 24 giugno 1993 dall'«Instituto Universitario de Ciencias de La Educaciòn - Universidad De Salamanca»;

posseduto da:

cognome: Ortega Nieto;

nome: Teresa Sonsoles;

nata a: Ávila (Spagna);

il: 11 giugno 1967;

cittadinanza comunitaria (Spagnola);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2 Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 marzo 2004

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**04A04767**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 aprile 2004.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici provinciali ACl di Pesaro - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate

Dispone:

È accertato, per il giorno 26 marzo 2004, l'irregolare funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Pesaro - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

*Motivazioni.*

Gli uffici sopra individuati non hanno operato nel giorno 26 marzo 2004 per sciopero del personale, proclamato dalle organizzazioni sindacali nazionali.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

*Riferimenti normativi.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 21 aprile 2004

*Il direttore regionale:* DE MUTIIS

04A04802

## AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 27 aprile 2004.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cuneo - Sezione staccata di Saluzzo.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Cuneo in data 7 aprile 2004, prot. n. 53631/04, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Saluzzo;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto della organizzazioni sindacali nazionali per il giorno 26 marzo 2004;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 13 aprile 2004, prot. n. 309/04;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 26 marzo 2004, regione Piemonte: ufficio provinciale di Cuneo - Sezione staccata di Saluzzo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 27 aprile 2004

*Il direttore regionale:* MAGGIO

**04A04795**



## AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2003.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.**

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 22 dicembre 2003, presieduta dal prof. Giuseppe Tesauro,

presenti tutti i componenti;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto l'art. 10, comma 7, della stessa legge;

Visti gli articoli 4 e 9 del regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità entrato in vigore il 1° marzo 2000, così come modificati ed integrati dalla delibera dell'Autorità del 12 dicembre 2002;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;

Delibera

di approvare il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

Roma, 22 dicembre 2003

*Il presidente:* TESAURO

*Il segretario generale:* CICCONE

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 ( importi in €/migliaia)**

| TIT. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Avanzo di amministrazione al 31.12.2002 | 22.621,60 | | | |
| | | | Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2003 | 22.621,60 | 0,00 | 5.938,50 | 16.683,10 |
| I | | | ENTRATE CORRENTI | | | | |
| | I | | Vendita di beni e servizi | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Totale categoria I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II | | Trasferimenti | | | | |
| | | 103 | - Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32) | 23.298,00 | 0,00 | 530,00 | 22.768,00 |
| | | | Totale categoria II | 23.298,00 | 0,00 | 530,00 | 22.768,00 |
| | III | | Redditi Patrimoniali | | | | |
| | | 106 | - Interessi attivi | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 |
| | | | Totale categoria III | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 |
| | IV | | Entrate diverse | | | | |
| | | 109 | - Recuperi, rimborsi e proventi diversi | 350,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00 |
| | | | Totale categoria IV | 350,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00 |
| | | | TOTALE TITOLO I | 24.148,00 | 0,00 | 1.080,00 | 23.068,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 ( importi in €/migliaia)**

| TIT. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | | | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| | V | | Alienazione dei beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale categoria V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VI | | Prelievo dai fondi speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale categoria VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE TITOLO II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | | | PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI | | | | |
| | VII | | Partite di giro e contabilità speciali | | | | |
| | | 112 | - Recupero anticipazioni al cassiere | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 113 | - Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi. | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| | | | Totale categoria VII | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | TOTALE TITOLO III | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 ( importi in €/migliaia)**

| TIT. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | | | SPESE CORRENTI | | | | |
| | I | | Spese per il funzionamento degli organi istituzionali | | | | |
| | | 101 | - Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità | 1.730,00 | 70,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | 102 | - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | 104 | - Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| | | | Totale categoria I | 2.350,00 | 70,00 | 0,00 | 2.420,00 |
| | II | | Personale in attività di servizio | | | | |
| | | 107 | - Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi | 9.950,00 | 2.250,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| | | 108 | - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità | 2.650,00 | 650,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | | 110 | - Compensi per lavoro straordinario al personale | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 113 | - Indennità e rimborso spese di missione al personale | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 114 | - Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie | 260,00 | 50,00 | 0,00 | 310,00 |
| | | | Totale categoria II | 13.960,00 | 2.950,00 | 0,00 | 16.910,00 |
| | III | | Personale in quiescenza | | | | |
| | | 115 | - Quota annua trattamento di inabilità e caso morte | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | | 116 | - Quota annua Trattamento di Fine Rapporto | 1.400,00 | 150,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| | | 117 | - Quote di contribuzione da versare al Fondo Pensioni | 290,00 | 0,00 | 140,00 | 150,00 |
| | | 118 | - Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 119 | - Quote di contribuzione pregressa da versare al fondo Pensioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale categoria III | 1.690,00 | 150,00 | 140,00 | 1.700,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 ( importi in €/migliaia)**

| TIT. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IV | | Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | | 120 | - Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto) | 80,00 | 0,00 | 30,00 | 50,00 |
| | | 121 | - Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca, per consulenze su specifici temi e problemi | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 |
| | | 122 | - Canoni di locazione | 3.300,00 | 1.700,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 123 | - Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | 124 | - Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico | 440,00 | 60,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 125 | - Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 126 | - Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 127 | - Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico | 180,00 | 0,00 | 30,00 | 150,00 |
| | | 128 | - Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1.150,00 | 50,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | 129 | - Spese telefoniche, telegrafiche e postali | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 ( importi in €/migliaia)**

| TIT. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 130 | - Spese casuali | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | 131 | - Spese di rappresentanza | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | 132 | - Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari | 50,00 | 120,00 | 0,00 | 170,00 |
| | | 133 | - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni | 150,00 | 0,00 | 70,00 | 80,00 |
| | | 134 | - Vigilanza locali | 420,00 | 30,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | 135 | - Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa | 65,00 | 40,00 | 0,00 | 105,00 |
| | | 136 | - Premi di assicurazioni diverse | 130,00 | 40,00 | 0,00 | 170,00 |
| | | 137 | - Acquisto di vestiario e divise | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | 138 | - Prestazioni di servizi resi da terzi | 280,00 | 20,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 139 | - Spese per liti, arbritraggi, notificazioni ed oneri accessori | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 140 | - Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | | Totale categoria IV | 8.560,00 | 2.065,00 | 280,00 | 10.345,00 |
| | V | | Trasferimenti | | | | |
| | | 147 | - Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avenzo di amministrazione pregresso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale categoria V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VI | | Somme non attribuibili | | | | |
| | | 150 | - Fondo di riserva | 500,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| | | 151 | - Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P. | 1.150,00 | 20,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| | | 152 | - Rimborsi a terzi per somme non dovute | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| | | 153 | - Somme destinate alle spese per il trasferimento degli uffici dell'Autorità in una nuova sede e alle opere di ristrutturazione e adattamento dei locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 154 | - Fondo di riserva straordinario | 0,00 | 5.136,10 | 0,00 | 5.136,10 |
| | | 155 | - Somme accantonate in attuazione del D.L. 194/2002 e del D.M. economia e finanze del 29.11.2002 | 1.031,50 | 0,00 | 1.031,50 | 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 ( importi in €/migliaia)**

| TIT. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Totale categoria VI | 2.756,50 | 6.306,10 | 1.106,50 | 7.956,10 |
| | | | TOTALE TITOLO I | 29.316,50 | 11.541,10 | 1.526,50 | 39.331,10 |
| II | | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| | VII | | Costituzione di fondi | | | | |
| | | 161 | - Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale categoria VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VIII | | Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | |
| | | 170 | - Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi. | 650,00 | 0,00 | 350,00 | 300,00 |
| | | 171 | - Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | | Totale categoria VIII | 770,00 | 0,00 | 350,00 | 420,00 |
| | | | TOTALE TITOLO II | 770,00 | 0,00 | 350,00 | 420,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 ( importi in €/migliaia)**

| TIT. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | | | PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI | | | | |
| | IX | | Partite di giro e contabilità speciali | | | | |
| | | 180 | - Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 181 | - Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Ammninistrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| | | | Totale categoria IX | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | TOTALE TITOLO III | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 ( importi in €/migliaia)**

| TIT. CAT. CAP. DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|
| **RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI** | | | | |
| TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | |
| - Categoria I - Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Categoria II - Trasferimenti | 23.298,00 | 0,00 | 530,00 | 22.768,00 |
| - Categoria III - Redditi patrimoniali | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 |
| - Categoria IV - Entrate diverse | 350,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00 |
| Totale titolo I | 24.148,00 | 0,00 | 1.080,00 | 23.068,00 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | |
| - Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali | 2.350,00 | 70,00 | 0,00 | 2.420,00 |
| - Categoria II - Personale in attività di servizio | 13.960,00 | 2.950,00 | 0,00 | 16.910,00 |
| - Categoria III - Personale in quiescenza | 1.690,00 | 150,00 | 140,00 | 1.700,00 |
| - Categoria IV - Acquisto di beni e servizi | 8.560,00 | 2.065,00 | 280,00 | 10.345,00 |
| - Categoria V - Trasferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Categoria VI - Somme non attribuibili | 2.756,50 | 6.306,10 | 1.106,50 | 7.956,10 |
| Totale titolo I | 29.316,50 | 11.541,10 | 1.526,50 | 39.331,10 |

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 ( importi in €/migliaia)**

| TIT. CAT. CAP. DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|
| **RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE** | | | | |
| TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| - Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| - Categoria VII - Costituzione di fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Categoria VIII - Beni mobili - macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche | 770,00 | 0,00 | 350,00 | 420,00 |
| Totale titolo II | 770,00 | 0,00 | 350,00 | 420,00 |
| **RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI** | | | | |
| PER LE ENTRATE | | | | |
| Titolo III | | | | |
| - Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Totale titolo III | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PER LE USCITE | | | | |
| Titolo III | | | | |
| - Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Totale titolo III | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 ( importi in €/migliaia)**

| TIT. CAT. CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|
| | **RIEPILOGO** | | | | |
| | ENTRATE | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 24.148,00 | 0,00 | 1.080,00 | 23.068,00 |
| | Titolo II - Entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Totale delle entrate | 33.148,00 | 0,00 | 1.080,00 | 32.068,00 |
| | Avanzo di amministrazione pregresso | 22.621,60 | 0,00 | 5.938,50 | 16.683,10 |
| | Totale disponibilità finanziarie | 55.769,60 | 0,00 | 7.018,50 | 48.751,10 |
| | SPESE | | | | |
| | Titolo I - Spese correnti | 29.316,50 | 11.541,10 | 1.526,50 | 39.331,10 |
| | Titolo II - Spese in conto capitale | 770,00 | 0,00 | 350,00 | 420,00 |
| | Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Totale delle spese | 39.086,50 | 11.541,10 | 1.876,50 | 48.751,10 |

**04A04756**

## UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI

DECRETO 18 dicembre 2003.

**Iscrizione della società cooperativa «Semac 2000 piccola società cooperativa a r.l.», in Giove, nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro.**

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta dalla società cooperativa «Semac 2000 piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giove, loc. Selve s.n.c. costituita a rogito dal notaio dott. Fulvio Sbrolli in data 6 novembre 2003 al fine di ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisite in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso nella seduta del 16 dicembre 2003 dalla Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Semac 2000 piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giove, loc. Selve s.n.c. è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro della provincia di Terni.

Terni, 18 dicembre 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

**04A04462**

---

DECRETO 5 marzo 2004.

**Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «Orizzonte» a r.l., in Terni.**

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 2438/DIV. 3ª, in data 27 maggio 1983, con il quale la società cooperativa «Orizzonte» a r.l., con sede in Terni, via Barbarasa n. 23, è stata iscritta nel registro prefettizio sezione mista;

Vista la sentenza del tribunale di Terni, in data 3 agosto 1994, con la quale dichiara il fallimento della predetta società cooperativa;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 18 febbraio 2004;

Decreta:

La soc. cooperativa «Orizzonte» a r.l. con sede in Terni, via Barbarasa n. 23, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione mista per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e dal comune di Terni, e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 5 marzo 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

**04A04369**

---

DECRETO 5 marzo 2004.

**Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «Servizi Italia a r.l.», in Amelia.**

IL PREFETTO

Visto il decreto n. 24513/D del 21 settembre 1996, con il quale la società coop.va «Servizi Italia a r.l.» costituita in data 18 marzo 1986, con sede in Roma, Piazza S. Felice da Cantalice n. 10, è stata iscritta nel registro prefettizio delle cooperative della provincia di Roma, sezione produzione e lavoro, non ammessa ai pubblici appalti;

Vista la nota n. 24513 del 20 febbraio 1996 del comune di Roma, con la quale si trasmettono gli atti relativi alla società cooperativa suddetta, per l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative della provincia di Terni, a seguito del trasferimento della sede sociale nella provincia di Terni;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci, in data 7 aprile 2003, con il quale si modifica lo statuto trasferendo la sede legale della cooperativa «Società Cooperativa - Servizi Italia a.r.l.» in Amelia, viale Europa n. 125;

Visti gli articoli 16, 20, 30, 31, del regolamento del 12 febbraio 1911, n. 278;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Decreta:

La «Società Cooperativa Servizi Italia a r.l.» con sede in Amelia, viale Europa n. 125, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative della provincia di Terni - sezione produzione e lavoro;

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Terni e del comune di Amelia e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Ministero della giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti; è ammesso ricorso al

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel termine di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1971, n. 1199.

Terni, 5 marzo 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

**04A04370**

---

DECRETO 5 marzo 2004.

**Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia, della società cooperativa «Il Tiglio a r.l.», in Attigliano.**

## IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 4318/DIV 3° in data 22 febbraio 1991 con il quale la Società cooperativa «Il Tiglio a r.l.», con sede in Attigliano in via della Croce n. 18 é stata iscritta nel registro prefettizio, sezione edilizia;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci, del 22 dicembre 1995 con il quale veniva deliberato lo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577 - su conforme parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 18 febbraio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Il Tiglio a r.l.», con sede in Attigliano via della Croce n. 38 è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Attigliano e pubblicato nell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia. Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 5 marzo 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

**04A04460**

---

DECRETO 8 marzo 2004.

**Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia, della società cooperativa edilizia «Sant'Agape» a r.l., in Terni.**

## IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 6225/Div 3° in data 18 maggio 1967, con il quale la società cooperativa edilizia «Sant'Agape» a r.l. con sede in Terni, largo delle More n. 7 è stata iscritta nel registro prefettizio sezione edilizia;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 18 ottobre 1996 con il quale la predetta società cooperativa viene sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative dell'11 dicembre 2003;

Decreta:

La soc. cooperativa edilizia «Sant'Agape» a r.l. con sede in Terni, largo delle More n. 7 è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia, via Arenula n. 70 - Roma.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 8 marzo 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

**04A04452**

---

DECRETO 8 marzo 2004.

**Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative, sezione mista, della società cooperativa «Geotec soc. coop.va a r.l.», in Narni.**

## IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 6874/Div. 3° in data 21 aprile 1988, con il quale la società cooperativa «Geotec soc. coop.va a r.l.» con sede in Narni (Terni), via S. Bernardo n. 2 è stata iscritta nel registro prefettizio sezione mista;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci, in data 28 dicembre 1992, con il quale veniva deliberato lo scioglimento della cooperativa;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 18 febbraio 2004;

Decreta:

La soc. cooperativa «Geotec soc. coop.va a r.l.» con sede in Narni (Terme), via S. Bernardo n. 2 è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione mista, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Narni e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 8 marzo 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

**04A04453**

---

DECRETO 8 marzo 2004.

**Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro, della società cooperativa «Mistral coop. gestione appalti soc. coop. a r.l.», in Terni.**

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 648/DIV 3° in data 12 febbraio 1992, con il quale la società cooperativa «Mistral cooperativa gestione appalti soc. coop. a r.l.» con sede in Terni, via Garibaldi n. 131 è stata iscritta nel registro prefettizio sezione produzione e lavoro;

Constatato da un esame del fascicolo, che la cooperativa non ha più inviato i bilanci dell'anno 1991;

Constatato che da visura camerale del 13 maggio 1998 della Camera di commercio di Terni, che presidente della cooperativa è la sig.ra Amelio Emilia, residente in Napoli, via Posillipo, 292;

Rilevato che la cooperativa attualmente opera nella provincia di Napoli;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911 n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577;

Su conforme parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 18 febbraio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Mistral coop. gestione appalti soc. coop. a r.l.» con sede in Terni, Via Garibaldi n. 131 é cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, Sezione produzione e lavoro per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e, del comune di Terni e pubblicato nell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia. Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 8 marzo 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

**04A04459**

---

DECRETO 8 marzo 2004.

**Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia, della società cooperativa edilizia «Castelverde a r.l.», in Montecastrilli.**

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 3379 in data 31 dicembre 1982 con il quale la società cooperativa edilizia «Castelverde» a r.l. con sede in Montecastrilli, frazione Casteltodino é stata iscritta nel registro prefettizio sezione edilizia;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 13 giugno 1996 con la quale la predetta società cooperativa viene sciolta ai sensi dell'art. n. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911 n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Su conforme parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative 20 gennaio 2004;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Castelverde» a r.l. con sede in Montecastrilli fraz. Casteltodino é cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Montecastrilli pubblicato nell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia, via Arenula, 70 - Roma. Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 8 marzo 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

**04A04461**

DECRETO 10 marzo 2004.

**Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro, della piccola società cooperativa «C.S.G. Centro sportivo Guazzaroni Otzuka Karatè» a r.l., in Orte.**

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 7541 del 13 dicembre 1986, con il quale si decretava l'iscrizione della coperativa «C.S.G. Centro Sportivo Guazzaroni Otzuka Karatè» a r.l. con sede in Terni, via Lazio n. 4, nel registro prefettizio delle cooperative di Terni, sezione produzione e lavoro;

Vista la nota del 6 giugno 2003, della piccola società cooperativa «C.S.G. Centro Sportivo Guazzaroni Otzuka Karatè» di trasferimento della sede di Terni, via Lazio n. 4 ad Orte, via dei Calefati s.n.c. con la conseguente iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative della provincia di Viterbo;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci, in data 24 gennaio 2003, con il quale viene deliberato il trasferimento della cooperativa all'indirizzo suddetto;

Vista la nota n. 13148/03/1° Sett. dell'8 settembre 2003 della prefettura di Terni, concernente la trasmissione del fascicolo della cooperativa in oggetto, alla prefettura di Viterbo, ufficio cooperative;

Vista la nota con n. prot. 36390/03 del 18 dicembre 2003 della prefettura di Viterbo ufficio territoriale del Governo, con la quale si fa presente che la cooperativa in questione è stata iscritta nella sezione produzione e lavoro, del registro prefettizio delle cooperative della provincia di Viterbo con D.P. n. 36390103 del 15 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Decreta:

La piccola società cooperativa «C.S.G. Centro Sportivo Guazzaroni Otzuka Karatè» a r.l. con sede in Orte, via Calefati s.n.c., è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative della provincia di Terni, sezione produzione e lavoro, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni e pubblicato per estratto al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, via Arenula n. 70 - Roma.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 10 marzo 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

**04A04449**

DECRETO 10 marzo 2004.

**Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia, della società cooperativa «Le Querce» a r.l., in Terni.**

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 5142/1° Sett. in data 3 ottobre 1997, con il quale la società cooperativa «Le Querce» a r.l. con sede in Terni, via Galvani n. 23 è stata iscritta nel registro prefettizio sezione edilizia;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci, in data 25 giugno 1997, con il quale veniva deliberato lo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2541 del CdS;

Vista l'ordinanza del tribunale di Terni, in data 29 novembre 2000, con la quale si ordina la cancellazione della cooperativa dal registro delle imprese;

Vista la ricevuta del deposito del bilancio finale di liquidazione nel registro delle imprese;

Vista la ricevuta del deposito del bilancio finale di liquidazione nel registro delle imprese della locale camera di commercio;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Decreta:

La soc. cooperativa «Le Querce» a r.l. con sede in Terni, via Galvani n. 23, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 10 marzo 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

**04A04450**

DECRETO 10 marzo 2004.

**Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia, della società cooperativa «Mastrogiorgio-Buonarroti», in Terni.**

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 7712/Div 3° in data 25 febbraio 1974, con il quale la società cooperativa «Mastrogiorgio-Buonarroti» con sede in Terni, è stata iscritta nel registro prefettizio sezione edilizia;

Vista la ricevuta di deposito della camera di commercio, dalla quale si nota la cancellazione della cooperativa dal registro delle imprese;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Mastrogiorgio-Buonarroti» con sede in Terni, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni e pubblicato nell'ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 10 marzo 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

**04A04451**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Convenzione di Londra del 9 aprile 1965 sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (CFIMT): testo consolidato dell'allegato a detta convenzione a seguito degli emendamenti adottati nell'anno 2002.**

CAPITOLO I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

A. *Definizioni.*

Ai fini delle disposizioni del presente allegato, ai termini elencati verranno attribuiti i significati seguenti:

*Passeggero clandestino potenziale.* Una persona nascosta a bordo di una nave, o nascosta nel carico a sua volta trasportato dalla nave, senza il consenso dell'armatore ovvero del capitano della nave, ovvero di ogni altra persona responsabile, e che viene scoperta a bordo della nave prima che quest'ultima lasci il porto.

*Carico.* Tutti i beni, le merci, le derrate e gli articoli di qualsiasi genere che sono trasportati su di una nave e che non siano la corrispondenza, le provviste della nave, i pezzi di ricambio della stessa, il suo armamento, gli effetti personali dell'equipaggio e il bagaglio a seguito dei passeggeri.

*Effetti personali dell'equipaggio.* Gli indumenti, gli oggetti di uso giornaliero e gli altri effetti, compreso eventualmente il denaro, appartenenti all'equipaggio e che sono a bordo della nave.

*Membro dell'equipaggio.* Chiunque sia effettivamente impiegato a bordo durante il viaggio e svolga delle mansioni relative al funzionamento della nave o al servizio di bordo e sia incluso nella lista dell'equipaggio.

*Nave da crociera.* Una nave che effettua un viaggio internazionale e trasporta passeggeri che fanno parte di un programma di gruppo e che sono saliti a bordo al fine di effettuare visite turistiche temporanee in uno o più porti diversi e che, durante il viaggio, (di regola:

*(a)* - non imbarcano o sbarcano passeggeri;

*(b)* - non caricano o scaricano alcun carico.

*Documento.* Contenitore di dati.

*Contenitore di dati.* Mezzo designato per contenere la registrazione di dati.

*Corrispondenza.* Le spedizioni di corrispondenza e di altri oggetti affidati da amministrazioni postali e destinati a essere consegnati a altre amministrazioni postali.

*Passeggero in transito.* Un passeggero che giunge via nave da un Paese straniero al fine di continuare il suo viaggio per nave o con altri mezzi di trasporto verso un Paese straniero.

*Bagaglio che viaggia con i passeggeri.* I beni, eventualmente compresa anche la valuta, che sono trasportati per conto di un passeggero che viaggia sulla stessa nave, siano essi suoi beni personali o non, purché non vengano trasportati in conformità a un contratto di trasporto o altro accordo del genere.

*Porto.* Ogni porto, terminal, terminal al largo, cantiere navale e cantiere di riparazione o luogo normalmente utilizzato per il carico, lo scarico, le riparazioni e l'ancoraggio delle navi, ovvero ogni altro luogo nel quale la nave può fare scalo.

*Autorità pubbliche.* Gli anti o i funzionari di uno Stato, responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione delle leggi e dei regolamenti di tale Stato riguardo all'interpretazione delle norme e pratiche raccomandate di cui al presente allegato.

*Misure di sicurezza.* Misure concordate a livello internazionale per migliorare la sicurezza a bordo delle navi e nelle zone portuali, per impedire atti illeciti contro passeggeri e gli equipaggi a bordo delle navi.

*Armatore.* Chiunque possegga o gestisca una nave, sia che si tratti di una persona, di un ente o una persona giuridica, e ogni persona che agisca in nome del proprietario o del gestore della nave.

*Armamento della nave.* Gli oggetti, diversi dai pezzi di ricambio di una nave, che sono posti a bordo della stessa e che vengono usati su di essa, che siano rimovibili, ma non siano materiali di consumo, inclusi gli accessori quali le barche di salvataggio, gli apparecchi di salvataggio, i mobili e le attrezzature della nave e simili.

*Pezzi di ricambio della nave.* I materiali che servono per la riparazione o la sostituzione di parti della nave sulla quale sono trasportati.

*Provviste della nave.* Le merci usate sulla nave, inclusi i beni di consumo, le merci trasportate per essere vendute ai passeggeri o ai membri dell'equipaggio, il carburante ed i lubrificanti, escluso l'armamento della nave ed i pezzi di ricambio della stessa.

*Permesso a terra.* Il permesso per un membro dell'equipaggio di rimanere a terra durante il soggiorno della nave nel porto, entro determinati limiti geografici o di tempo, come deciso, se del caso, dalle autorità pubbliche.

*Passeggero clandestino.* Una persona nascosta a bordo di una nave, o nascosta nel carico a sua volta trasportato dalla nave, senza il consenso del proprietario ovvero del capitano della nave, ovvero di ogni altra persona responsabile, e che viene scoperta a bordo della nave dopo che quest'ultima ha lasciato il porto, ovvero nel carico al momento nello scarico nel porto di arrivo, denunciata dal capitano alle autorità competenti in quanto passeggero clandestino.

*Orario di arrivo.* L'ora in cui la nave si ferma in porto, sia all'ancora che attraccata alla banchina.

*Documento di trasporto.* Il documento che fornisce la prova di un contratto di trasporto fra una armatore e un committente, come una lista di passeggeri e delle merci, una polizza di carico marittima o un documento di trasporto multi-modale.

B. *Disposizioni generali.*

Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo V della Convenzione, le disposizioni del presente allegato non impediranno alle autorità pubbliche di adottare le misure del caso, inclusa la richiesta di ulteriori informazioni, che possono essere ritenute necessarie nei casi di sospetta frode o per risolvere particolari situazioni in cui vi sia un grave pericole per l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica, come gli atti illeciti contro la sicurezza del traffico marittimo e il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, o per prevenire l'introduzione o la diffusione di malattie o epidemie che mettono in pericolo la vita degli animali o delle piante.

1.1 Norma. Le autorità pubbliche si limiteranno, in ogni caso, a chiedere che vengano fornite le informazioni essenziali, e ne ridurranno al minimo il numero.

Ove sia fissata in questo allegato una lista specifica di dettagli, le autorità pubbliche non chiederanno che vengano forniti i particolari che non ritengono essenziali.

1.1.1 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero tenere conto delle facilitazioni che potrebbero risultare dall'introduzione del trattamento automatizzato dei dati e delle tecniche di trasmissione, e dovrebbero considerarle in collaborazione con gli armatori e tutte le altre parti interessate.

Gli attuali criteri relativi alle informazioni e alle procedure di controllo dovrebbero essere semplificati, e dovrebbe essere evidenziata l'opportunità di ottenere la compatibilità con altri sistemi informatici pertinenti.

1.2 Pratica raccomandata. Nonostante il fatto che, per particolari motivi, dei documenti possano essere prescritti o richiesti separatamente in questo allegato, le autorità pubbliche, tenendo presenti gli interessi di coloro che devono presentare i documenti, nonché gli scopi per i quali gli stessi devono essere usati, dovrebbero, invece di richiedere due o più documenti, richiederne uno solo tutte le volte che ciò sia possibile e che ne risulti un'apprezzabile semplificazione della procedura.

1.3 Pratica raccomandata. Le misure e le procedure imposte dai Governi contraenti a fini di sicurezza o di controllo dei narcotici dovrebbero essere efficienti e, ove possibile, dovrebbero avvalersi di tecnologie avanzate, compresa l'elaborazione informatica dei dati (ADP). Tali misure e procedure dovrebbero essere applicate in modo da causare il minimo possibile di interferenze e prevenire ritardi non necessari alle navi, alle persone o ai beni che si trovano a bordo.

C. *Tecnologie elettroniche per l'elaborazione dei dati.*

1.4 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

1.5 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

1.6 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

1.7 Pratica raccomandata. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

1.8 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

D. *Traffici illeciti di droga.*

1.9 Pratica raccomandata. Le Autorità pubbliche dovrebbero istituire accordi di cooperazione con gli armatori e le altre parti interessate, al fine di migliorare la loro capacità di combattere il traffico di stupefacenti, fornendo mezzi e facilitazioni in tal senso. Tali arrangiamenti potrebbero essere basati sui Memoranda di Intesa del Consiglio di Cooperazione doganale (dal 1994 noto come «World Custom Organisation») e sulle relative direttive.

1.10 Norma. Nel caso in cui alle autorità pubbliche, agli armatori e alle altre parti interessate, perché parti degli accordi di cooperazione, fosse fornito l'accesso a informazioni commerciali riservate e ad altre informazioni, tali informazioni saranno trattate in modo confidenziale.

1.11 Prassi raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero avvalersi di analisi dei rischi al fine di migliorare la loro capacità di identificare i traffici illeciti di stupefacenti, facilitando in tal modo la legittima circolazione di persone e merci.

## CAPITOLO 2

## ARRIVO, SOSTA E PARTENZA DELLA NAVE

Il presente capitolo contiene le disposizioni relative alle formalità che sono richieste agli armatori dalle autorità pubbliche all'arrivo, durante la sosta e alla partenza della nave, e non dovranno essere intese come suscettibili di compromettere l'esigenza di presentare all'esame delle competenti autorità i certificati o gli altri documenti a bordo della nave e relativi alla immatricolazione della stessa, alla stazza, alla sicurezza, all'equipaggiamento e altre materie pertinenti.

A. *Generalità.*

2.1 Norma. Le autorità pubbliche non pretenderanno all'arrivo o alla partenza di navi alle quali si applica la presente Convenzione, la consegna di documenti diversi da quelli citati nel presente Capitolo.

I documenti in questione sono:

dichiarazione generale;

manifesto di carico;

dichiarazione delle provviste di bordo;

dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;

lista dell'equipaggio;

lista dei passeggeri;

il documento richiesto in base alla Convenzione Postale Universale per la corrispondenza;

dichiarazione marittima di sanità.

*Nota:* Sono stati predisposti i seguenti formulari FAL illustrati in Appendice 1:

dichiarazione generale - formulario FAL 1;

dichiarazione di carico - formulario FAL 2;

dichiarazione delle provviste di bordo - formulario FAL 3;

dichiarazione degli effetti dell'equipaggio - formulario FAL 4;

lista dell'equipaggio - formulario FAL 5;

lista dei passeggeri - formulario FAL 6;

manifesto delle merci pericolose - formulario FAL 7;

2.1.1 Norma. I. Governi contraenti non richiederanno formalità consolari, oneri o spese in connessione con i documenti per la spedizione delle navi.

B. *Contenuto e scopo dei documenti.*

2.2 Norma. La dichiarazione generale sarà il documento di base che fornirà alle autorità pubbliche all'arrivo e alla partenza le informazioni relative alla nave.

2.2.1 Pratica raccomandata. Lo stesso modulo di dichiarazione generale dovrebbe essere accettato sia all'arrivo che alla partenza della nave.

2.2.2 Pratica raccomandata. Nella dichiarazione generale, le autorità pubbliche non dovrebbero richiedere altre informazioni oltre le seguenti:

nome e descrizione della nave;
nazionalità della nave;
informazioni relative all'immatricolazione;
informazioni relative alla stazza;
nome del capitano;
nome e indirizzo del raccomandatario (ship's agent);
breve descrizione del carico;
numero dei membri dell'equipaggio;
numero dei passeggeri;
brevi ragguagli sul viaggio;
data e ora dell'arrivo o data di partenza;
porto di arrivo o di partenza;
posizione della nave in porto;

2.2.3 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

2.3 Norma. Il Manifesto di carico sarà il documento base che all'arrivo e alla partenza fornirà alle autorità pubbliche le informazioni relative al carico. Tuttavia si potrà richiedere di fornire separatamente ulteriori particolari per ogni carico di natura pericolosa.

2.3.1 Pratica raccomandata. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

2.3.2 Norma. Per il carico che resta a bordo le autorità pubbliche dovrebbero limitarsi a chiedere solo brevi dettagli e minime informazioni essenziali.

2.3.3 Norma. Le autorità pubbliche accetteranno un manifesto di carico datato e firmato dal capitano, dal raccomandatario o da altra persona debitamente autorizzata dal capitano stesso, o autenticato in modo accettabile per l'autorità pubblica interessata.

2.3.4 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

2.3.4.1 Pratica raccomandata. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

2.3.5 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

2.4 Norma. La dichiarazione delle provviste di bordo sarà il documento di base che fornirà alle autorità pubbliche all'arrivo e alla partenza della nave le informazioni relative alle provviste di bordo.

2.4.1 Norma. Le autorità pubbliche accetteranno una dichiarazione delle provviste di bordo, datata e firmata dal capitano o da un altro ufficiale della nave, debitamente autorizzato dal capitano, che conosca personalmente ciò che riguarda le provviste di bordo, ovvero che sia autenticata in modo accettabile per l'autorità pubblica interessata.

2.5 Norma. La dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio sarà il documento base che fornirà le informazioni richieste dalle Autorità pubbliche relativamente agli effetti personali dell'equipaggio. Tale documento non verrà richiesto alla partenza.

2.5.1 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

2.5.2 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero richiedere delle informazioni soltanto per gli effetti personali dell'equipaggio che non sono esonerati da diritti e dazi doganali o che sono soggetti a divieti o limitazioni.

2.6 Norma. L'elenco dei membri dell'equipaggio sarà il documento base che fornirà alle autorità pubbliche le informazioni relative al numero ed alla composizione dell'equipaggio, sia all'arrivo che alla partenza della nave.

2.6.1 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

2.6.2 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

2.6.3 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

2.6.4 Pratica raccomandata. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

2.7 Norma. La lista dei passeggeri sarà il documento base che fornirà alle autorità pubbliche le informazioni sui passeggeri sia all'arrivo che alla partenza della nave.

2.7.1 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche non dovrebbero richiedere la lista dei passeggeri nel caso di brevi rotte marittime o di servizi misti nave-ferrovia tra Paesi vicini.

2.7.2 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche non dovrebbero esigere le carte di imbarco e di sbarco nel caso di passeggeri i cui nomi figurino in tali liste. Tuttavia, nel caso in cui le autorità pubbliche debbano far fronte a speciali situazioni costituenti un grave pericolo per la salute pubblica, può venire richiesto a una persona che compie un viaggio internazionale di comunicare per iscritto il proprio indirizzo nel Paese di destinazione.

2.7.3 Pratica raccomandata. Nella lista dei passeggeri le autorità pubbliche non dovrebbero richiedere altre informazioni oltre alle seguenti:

nome e nazionalità della nave;
cognome;
nome o nomi;
nazionalità;
data di nascita;
luogo di nascita;
porto di imbarco;
porto di sbarco;
porto e data di arrivo della nave.

2.7.4 Pratica raccomandata. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

2.7.5 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

2.8 Norma. Il manifesto delle merci pericolose costituirà il documento di base per le autorità nella determinazione delle merci pericolose.

2.8.1 Norma. Nel manifesto delle merci pericolose le autorità pubbliche non richiederanno ulteriori informazioni oltre le seguenti:

nome della nave;
numero I.M.O.;
nazionalità della nave;
nome del capitano;
riferimento di viaggio;
porto di carico;
porto di scarico;
agente marittimo;
numero di prenotazione/riferimento;
marchi e numeri;
numero di identificazione del(i) contenuto(i);
numero di immatricolazione del(i) veicolo(i);
numero e tipo di colli;
designazione ufficiale del trasporto;
classe;
numero ONU;
gruppo di imballaggio;
rischi(o) sussidiari(o);
inquinante marino;
massa (Kg) - lordo/netto;
bollino di sicurezza;
luogo di stivaggio a bordo.

2.9 Norma. Le autorità pubbliche non richiederanno all'arrivo o alla partenza di una nave dichiarazioni scritte relative alla corrispondenza che siano diverse da quelle prescritte dalla Convenzione Postale Universale.

2.10 Norma. La dichiarazione di sanità marittima sarà il documento di base che fornirà alle autorità sanitarie portuali informazioni sulle condizioni sanitarie a bordo della nave durante il viaggio e all'arrivo in un porto.

C. *Documenti richiesti all'arrivo.*

2.11 Norma. All'arrivo di una nave in porto, le autorità pubbliche non richiederanno altri documenti oltre ai seguenti:

5 copie della dichiarazione generale;

4 copie del manifesto di carico;

4 copie della dichiarazione delle provviste di bordo;

2 copie della dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;

4 copie della lista dell'equipaggio;

4 copie della lista dei passeggeri;

1 copia del manifesto delle merci pericolose;

1 copia della dichiarazione di sanità marittima.

D. *Documenti richiesti alla partenza.*

2.12 Norma. Alla partenza di una nave da un porto, le autorità pubbliche non dovranno richiedere altri documenti oltre ai seguenti:

5 copie della dichiarazione generale;

4 copie del manifesto di carico;

3 copie della dichiarazione delle provviste di bordo;

2 copie della lista dell'equipaggio;

2 copie della lista passeggeri;

1 copia del manifesto delle merci pericolose;

2.12. Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

2.12.2 Pratica raccomandata. Per le provviste di bordo che sono state oggetto di una dichiarazione all'arrivo della nave non dovrebbe essere richiesta una nuova dichiarazione alla partenza, come anche per le merci che sono state spedite nel porto, se coperte da altro documento doganale presentato in tale porto.

2.12.3 Norma. Ove le autorità pubbliche richiedano alla partenza della nave delle informazioni relative all'equipaggio potrà essere accettata una copia della lista dell'equipaggio che era stata presentata all'arrivo, purché detta copia sia nuovamente firmata e munita della indicazione di ogni cambiamento apportato nel numero o nella composizione dell'equipaggio o dell'indicazione che non sono avvenuti cambiamenti.

2.13 (Numeri del gruppo 2.13 riservati per un uso futuro).

E. *Scali successivi in due o più porti nello stesso Stato.*

2.14 Pratica raccomandata. Tenendo conto delle procedure che sono effettuate all'arrivo di una nave nel primo porto di scalo sul territorio di uno Stato, le formalità e i documenti richiesti dalle autorità pubbliche di ogni scalo successivo in detto Paese, ove non vi sia uno scalo intermedio in un porto di un Paese diverso, dovrebbero essere ridotti al minimo.

F. *Completamento dei documenti.*

2.15 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero, per quanto possibile, accettare i documenti previsti dal presente allegato, ad eccezione di quelli previsti dalla norma 3.7, indipendentemente dalla lingua in cui sono fornite le informazioni, restando inteso che, ove lo ritengano necessario, le autorità pubbliche possono richiedere una traduzione scritta o orale in una delle lingue ufficiali del proprio Paese o dell'Organizzazione.

2.16 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

2.16.1 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

2.17 Norma. Le autorità pubbliche del porto di arrivo, scarico o transito di un Paese non richiederanno che ogni documento relativo alla nave, al suo carico, alle sue provviste, ai passeggeri o all'equipaggio, di cui al presente capitolo, sia legalizzato, controllato e autenticato, da un loro rappresentante all'estero, ovvero che debba essergli sottoposto in precedenza. Tale disposizione non escluderà la necessità della presentazione di un passaporto o di altro documento di identità da parte di un passeggero o di un membro dell'equipaggio per il visto o per scopi analoghi.

G. *Errori nella documentazione e relative penali.*

2.18 Norma. Le autorità pubbliche consentiranno, senza causare ritardi alla nave, la correzione degli errori in un documento previsto nel presente allegato dovuti a inavvertenza, di natura non grave, non dovuti a una negligenza ricorrente e non commessi nell'intento di violare leggi e regolamenti, a condizione che tali errori siano individuati prima che il documento sia interamente controllato e che le correzioni possano essere sollecitamente effettuate.

2.19 Norma. Se gli errori sono rilevati in documenti previsti dal presente allegato firmati da, o per conto, di un armatore o del capitano, o diversamente autenticati, nessuna penale sarà imposta fintanto che non sia stata fornita l'opportunità alle autorità pubbliche di constatare che gli errori erano dovuti a inavvertenza, di natura non grave, non dovuti a una negligenza ricorrente e non commessi nell'intento di violare leggi e regolamenti.

H. *Particolari agevolazioni per le navi che fanno scalo nei porti al fine di sbarcare membri dell'equipaggio o passeggeri feriti, nonché altre persone per trattamenti medici di emergenza.*

2.20 Norma. Le autorità pubbliche richiederanno la cooperazione degli armatori per assicurare che, quando le navi intendono far scalo nei porti per il solo scopo di sbarcare membri dell'equipaggio o passeggeri feriti, nonché altre persone per trattamenti medici di emergenza, il capitano avvisi quanto prima le autorità pubbliche di questa intenzione, con dettagli completi, per quanto possibile, circa la malattia o il ferimento e l'identità e lo *status* delle persone.

2.21 Norma. Le autorità pubbliche, ove possibile via radio, ma in ogni caso tramite i canali più rapidi disponibili, informeranno il capitano, prima dell'arrivo della nave, sulla documentazione e le procedure richieste per sbarcare rapidamente le persone malate o infortunate e per la partenza immediata della nave.

2.22 Norma. Per quanto riguarda le navi che fanno scalo nei porti per questo scopo, e che intendono ripartire immediatamente, le autorità pubbliche daranno loro priorità per l'attracco alla banchina, se lo stato della persona malata o le condizioni del mare non consentono lo sbarco in sicurezza nelle zone di avvicinamento al porto.

2.23 Norma. Per quanto riguarda le navi che fanno scalo nei porti per questo fine e che intendono ripartire immediatamente, le autorità pubbliche di regola non esigono i documenti menzionati alla Norma 2.1 ad eccezione della dichiarazione marittima di sanità e, se indispensabile, della dichiarazione generale.

2.24 Norma. Se le autorità pubbliche esigono la dichiarazione generale, essa non conterrà altre informazioni oltre a quelle menzionante nella pratica raccomandata 2.2.2 e, ove possibile, ne conterrà meno.

2.25 Norma. Se le autorità pubbliche applicano misure di controllo in relazione all'arrivo di una nave prima che le persone malate o infortunate siano state condotte a terra, il trattamento medico di emergenza e le misure per la tutela della salute pubbliche avranno la precedenza rispetto a tali misure di controllo.

2.26 Norma. Se sono necessarie garanzie o impegni per quanto riguarda i costi del trattamento o l'eventuale allontanamento o rimpatrio delle persone in questione, il trattamento medico di emergenza non dovrebbe essere ritardato mentre sono in corso le procedure per l'ottenimento di tali garanzie o impegni.

2.27 Norma. Il trattamento medico di emergenza e le misure per la tutela della salute pubblica avranno precedenza su qualsiasi misura di controllo cui le autorità pubbliche possano sottoporre le persone malate o infortunate condotte a terra.

## CAPITOLO 3
## ARRIVO E PARTENZA DELLE PERSONE

Il presente capitolo contiene le disposizioni relative alle formalità richieste dalle autorità pubbliche all'equipaggio e ai passeggeri all'arrivo o alla partenza di una nave.

A. *Condizioni e formalità di arrivo e di partenza.*

3.1 Norma. Un passaporto in corso di validità costituirà il documento di base che fornirà alle autorità pubbliche le informazioni relative a ogni passeggero all'arrivo e alla partenza di una nave.

3.1.1 Pratica raccomandata. I Governi contraenti dovrebbero, per quanto possibile, convenire, mediante accordi bilaterali o multilaterali, di accettare documenti di identità ufficiali in luogo dei passaporti.

3.2 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero adottare dei provvedimenti in virtù dei quali i passaporti dei passeggeri o documenti ufficiali di identificazione accettati in luogo di questi siano controllati dalle autorità di immigrazione una sola volta sia all'arrivo che alla partenza. Inoltre, all'arrivo e alla partenza, potrà venire richiesta la presentazione di detti passaporti o documenti ufficiali di identificazione ai fini di controllo o di identificazione, nell'ambito delle formalità doganali o altro.

3.3 Norma. Dopo la presentazione individuale dei passaporti o dei documenti ufficiali di identificazione accettati in luogo dei primi, le autorità pubbliche dovrebbero restituire immediatamente tali documenti dopo averli esaminati, anziché trattenerli a fini di controllo supplementare, se non vi sia un qualche ostacolo all'ammissione di un passeggero nel territorio.

3.3.1 Norma. Ciascun Governo contraente assicurerà che le autorità pubbliche confischino i documenti di viaggio fraudolenti, falsificati o contraffatti di persone non ammissibili. Tali documenti saranno eliminati dalla circolazione e rinviati alle autorità competenti, ove possibile. In luogo di un documento confiscato, sarà rilasciata dallo Stato eliminante una lettera di accompagnamento, alla quale sarà allegata una fotocopia dei documenti di viaggio contraffatti, se disponibile, come pure ogni informazione rilevante. La lettera di accompagnamento e il suo allegato saranno consegnati all'operatore responsabile dell'allontanamento della persona non ammissibile. Esso servirà a fornire informazioni alle autorità sul luogo di transito e/o sul punto originale d'imbarco.

*Nota:* La precedente norma non sarà interpretata nel senso di escludere il diritto delle autorità pubbliche dei Governi contraenti per determinare se — a seconda dei casi individuali — il possesso di documenti fraudolenti sia (o meno) di per sé, un motivo per il diniego dell'ammissione e l'immediato allontanamento dal territorio dello Stato interessato. Nulla nella presente norma sarà interpretato in senso contrario alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sullo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951 e al Protocollo delle Nazioni Unite sullo *status* dei rifugiati del 31 gennaio 1967, concernenti i divieti di espulsione o di rimpatrio di un rifugiato.

3.3.2 Norma. I Governi contraenti accetteranno, per esaminarla, ogni persona rimandata indietro dal suo punto di sbarco, dopo essere stata ritenuta non ammissibile, se tale persona si era imbarcata nel loro territorio. I Governi contraenti non rinvieranno questa persona nel Paese dove è stata previamente considerata non ammissibile.

*Nota 1:* La presente disposizione non intende impedire alle autorità pubbliche di esaminare ulteriormente una persona non ammissibile al fine di determinare la sua eventuale accettazione nello Stato, o di prendere provvedimenti in vista del suo trasferimento, allontanamento o deportazione nello Stato di cui questa persona è cittadina o dove ella potrebbe essere accettata. Se una persona che si è rivelata non ammissibile ha smarrito o distrutto il proprio documento di viaggio, ogni Governo contraente accetterà, in luogo di quest'ultimo, un documento che attesti le circostanze dell'imbarco e dell'arrivo, rilasciato dalle autorità pubbliche del Governo contraente dove la persona è stata considerata non ammissibile.

*Nota 2:* Nulla nella presente norma o nota 1 dovrà essere interpretato in senso contrario alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sullo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951 e al Protocollo delle Nazioni Unite sullo *status* dei rifugiati del 31 gennaio 1967, concernenti i divieti di espulsione o di rimpatrio di un rifugiato.

3.3.3 Norma. Prima che i passeggeri e l'equipaggio vengano accettati per essere esaminati riguardo alla loro ammissibilità nello Stato, la responsabilità della loro custodia e del loro trattamento rimane affidata all'armatore.

3.3.4 Pratica raccomandata. Dopo l'accettazione dei passeggeri e dell'equipaggio in vista di sottoporli a esame, condizionale o incondizionato, e se le persone interessate sono sotto il controllo fisico delle autorità pubbliche, queste ultime dovrebbero essere responsabili della loro custodia e cura fino al momento in cui si ammette il loro ingresso o fino a quando esse sono ritenute non ammissibili.

3.3.5 Norma. L'obbligo di un armatore di trasportare qualsiasi persona al di fuori del territorio di uno Stato avrà fine nel momento in cui tale persona è stata definitivamente ammessa in detto Stato.

3.3.6 Norma. Se una persona si rivela inammissibile, le autorità pubbliche, senza indebiti ritardi, informeranno l'armatore e lo consulteranno riguardo ai provvedimenti presi per l'allontanamento. L'armatore è responsabile dei costi dell'allontanamento di una persona non ammissibile e, qualora questa persona sia di nuovo trasferita alla custodia dell'armatore, quest'ultimo sarà responsabile dell'attuazione del suo rapido allontanamento:

nel Paese d'imbarco; oppure,

in qualsiasi altro luogo in cui la persona è ammissibile.

3.3.7 Norma. I Governi contraenti e gli armatori coopereranno, ove possibile, per determinare la validità e l'autenticità dei passaporti e dei visti.

3.4 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche non dovrebbero richiedere ai passeggeri ai momento dell'imbarco o dello sbarco, o agli armatori per loro conto, informazioni scritte supplementari o ripetitive di quelle già contenute nei loro passaporti, o documenti ufficiali di identità, salvo se necessario per integrare i documenti previsti nel presente allegato.

3.5 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche che richiedono ai passeggeri, allo sbarco e all'imbarco, informazioni supplementari per iscritto diverse da quelle necessarie per completare i documenti previsti al presente allegato, dovrebbero limitare le proprie domande ai fini di una migliore identificazione dei passeggeri alle voci figuranti alla pratica raccomandata 3.6 (carta di imbarco o di sbarco). Le predette autorità dovrebbero accettare una carta di imbarco o di sbarco compilata dal passeggero, senza pretendere che quest'ultima sia completata o controllata dall'armatore. Detta carta compilata in corsivo, in calligrafia leggibile, dovrebbe essere accettata, tranne il caso in cui nel formulario sia richiesto di scrivere in stampatello. Dovrebbe essere richiesta a ogni passeggero una sola copia della carta di imbarco e sbarco, che può comprendere più copie a carta carbone.

3.6 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche non dovrebbero richiedere per le carte di imbarco o sbarco altre informazioni oltre alle seguenti:

cognome;

nome o nomi;

nazionalità;

numero del passaporto o di altro documento ufficiale di identificazione;

data di nascita;

professione;

porto di imbarco e di sbarco;

sesso;

indirizzo nel Paese di destinazione;

firma.

3.7 Norma. Ove sia richiesto alle persone che si trovano a bordo di una nave di provare che esse sono immunizzate contro la febbre gialla, le autorità pubbliche accetteranno il certificato internazionale di vaccinazione o di rivaccinazione nelle forme previste dai regolamenti sanitari internazionali.

3.8 Pratica raccomandata. La visita medica delle persone che si trovano a bordo di una nave o che ne sbarcano dovrebbe di norma essere limitata alle persone provenienti da una regione nella quale sia in corso un'epidemia di una delle malattie per cui è prevista la quarantena per il periodo di incubazione di tale malattia, come previsto dai regolamenti sanitari internazionali.

3.9 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero normalmente effettuare il controllo doganale dei bagagli a seguito dei passeggeri a campione o in modo selettivo. Le dichiarazioni scritte riguardo al bagaglio a seguito dei passeggeri dovrebbero essere evitate per quanto possibile.

3.9.1 Pratica raccomandata. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

3.9.2 Pratica raccomandata. Allorché il controllo dei bagagli a seguito dei passeggeri in partenza non possa essere completamente evitato, detto controllo dovrebbe, di norma, limitarsi a essere selettivo o per campione.

3.10 Norma. Il libretto di navigazione in corso di validità o il passaporto costituiranno il documento base che fornirà alle autorità pubbliche, all'arrivo o alla partenza della nave, le informazioni relative a ciascun membro dell'equipaggio.

3.10.1 Norma. Per quanto riguarda il libretto di navigazione, le autorità pubbliche non dovrebbero richiedere altre informazioni oltre alle seguenti:

cognome;

nome;

data e luogo di nascita;

nazionalità;

connotati fisici;

fotografia (autenticata);

firma;

data di scadenza (ove vi sia);

autorità pubblica che ha rilasciato il documento.

3.10.2 Norma. Quando un marinaio deve recarsi in un Paese o allontanarsene in qualità di passeggero con un qualsiasi mezzo di trasporto:

*a)* per raggiungere la propria nave o per trasferirsi su di un'altra;

*b)* per transitare, al fine di raggiungere la propria nave in un altro Paese, o tornare nel proprio Paese, o per ogni altro scopo approvato dalle autorità del Paese in questione, le autorità accetteranno il libretto di navigazione in corso di validità, in luogo del passaporto, allorché detto documento garantisca la riammissione del portatore nel Paese che ha rilasciato il documento in questione.

3.10.3 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche non dovrebbero normalmente richiedere per i membri dell'equipaggio la presentazione di documenti individuali di identificazione, né altre informazioni supplementari a quelle contenute nel libretto di navigazione, all'infuori di quelle che sono contenute nella lista dell'equipaggio.

B. *Provvedimenti intesi a facilitare lo svolgimento delle formalità relative al carico, ai passeggeri, all'equipaggio e al bagaglio.*

3.11 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero con il concorso degli armatori e delle amministrazioni portuali adottare tutti i provvedimenti necessari per accelerare lo svolgimento delle formalità sia per quanto riguarda i passeggeri che per quanto concerne l'equipaggio e il bagaglio, nonché provvedere a tale scopo il personale necessario e le attrezzature sufficienti, curando particolarmente i dispositivi di carico, scarico e inoltro dei bagagli (compresa l'utilizzazione di sistemi meccanizzati) specialmente nei punti in cui i passeggeri rischiano di attendere più a lungo. Dovrebbero inoltre essere adottati provvedimenti per approntare, ove occorra, un passaggio coperto tra la nave e il luogo di controllo dei passeggeri e dell'equipaggio. Tali provvedimenti e installazioni dovrebbero essere flessibili e avere una capacità di espansione in modo da fare fronte a misure di maggiore sicurezza durante le situazioni di pericolo.

3.11.1 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero:

*a)* con il concorso degli armatori e delle amministrazioni portuali, adottare provvedimenti opportuni quali:

*i)* metodo di inoltro individuale e continuo di passeggeri e bagagli;

*ii)* un sistema che permetta ai passeggeri di identificare e ritirare rapidamente i loro bagagli controllati non appena questi vengano posti nella zona ove possono venir reclamati;

*iii)* assicurare che siano disponibili agevolazioni e servizi per venire incontro ai bisogni dei passeggeri anziani e invalidi.

*b)* assicurare che le amministrazioni portuali prendano tutti i provvedimenti necessari:

ii*i)* perché sia facilitato, ai passeggeri e al loro bagaglio, un rapido accesso ai mezzi di trasporto locali;

ii) se gli equipaggi devono sostenere controlli per ragioni ufficiali, i locali nei quali su devono eseguire tali controlli dovrebbero essere facilmente accessibili e il più vicino possibile gli uni agli altri, nella misura del possibile.

3.11.2 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero prendere in considerazione, come mezzo per facilitare lo svolgimento delle formalità, l'introduzione di un sistema a doppio canale per il controllo dei passeggeri e del loro bagaglio, nonché degli autoveicoli privati.

3.12 Norma. Le autorità pubbliche richiederanno agli armatori di accertarsi che il personale della nave prenda tutti i provvedimenti necessari per favorire un rapido svolgimento delle formalità all'arrivo per i passeggeri e per l'equipaggio. Tali provvedimenti potranno consistere:

*a)* nell'invio alle autorità pubbliche di un messaggio che segnali in anticipo l'ora prevista per l'arrivo, nonché le informazioni per ogni cambiamento dell'orario, compreso l'itinerario del viaggio, ove tale informazione sia suscettibile di influenzare le formalità di controllo;

*b)* nel tenere pronti i documenti di bordo per un rapido esame;

*c)* nel preparare scale e altri mezzi di imbarco e sbarco prima che la nave attracchi al molo o getti l'ancora;

*d)* nel predisporre una rapida e ordinata adunata delle persone a bordo per il controllo dei documenti, lasciano liberi, a turno, i membri dell'equipaggio dai loro compiti essenziali nella sala macchine e altrove.

3.13 Pratica raccomandata. Il cognome o i cognomi dovrebbero figurare per primi sui documenti concernenti i passeggeri e l'equipaggio; quando vengono usati tanto il cognome del padre che quello della madre, il cognome del padre dovrebbe figurare per primo. Quando, per le donne sposate, si fa uso del cognome del marito e di quello della moglie, il cognome del marito dovrebbe figurare per primo.

3.14 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

3.15 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

3.15.1 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero invitare gli armatori a prendere tutte le misure necessarie affinché i passeggeri siano in possesso di tutti i documenti richiesti dai Governi contraenti ai fini del controllo.

3.15.2 Norma. Quando una persona è considerata non ammissibile ed è allontanata dal territorio dello Stato, l'armatore avrà tuttavia facoltà di ottenere da tale persona i costi derivanti dalla sua non ammissibilità.

3.15.3 Pratica raccomandata. Per le indicazioni nei terminal marittimi e a bordo delle navi, al fine di agevolare e rendere più rapido il traffico marittimo internazionale, le autorità pubbliche dovrebbero adottare, o — se la questione non è di loro competenza — raccomandare alle parti responsabili nei loro Paesi, i segnali e simboli standardizzati internazionali, sviluppati o accettati dall'organizzazione in cooperazione con le organizzazioni internazionali appropriate e che sono comuni, per quanto possibile, a tutti i modi di trasporto.

C. *Particolari agevolazioni per il trasporto marittimo di passeggeri anziani e invalidi.*

3.16 Pratica raccomandata. Dovrebbero essere presi provvedimenti per garantire che tutte le necessarie informazioni sul trasporto e la sicurezza siano prontamente disponibili per i passeggeri che hanno problemi di vista e di udito.

3.17 Pratica raccomandata. Per i passeggeri anziani e invalidi condotti al terminal, e da qui accompagnati, i punti d'incontro dovrebbero essere ubicati il più vicino possibile agli ingressi principali. Essi dovrebbero essere chiaramente contrassegnati con segni appropriati. I percorsi di accesso dovrebbero essere sgombri da ostacoli.

3.18 Pratica raccomandata. Quando l'accesso ai servizi pubblici è limitato, ogni sforzo dovrebbe essere fatto in modo da fornire servizi di trasporto pubblico a prezzi ragionevoli e accessibili, adattando i servizi attuali e programmati o fornendo arrangiamenti speciali per i passeggeri che hanno problemi di deambulazione.

3.19 Pratica raccomandata. Nel terminal e sulle navi occorrerebbe collocare installazioni adeguate, come appropriato, per consentire ai passeggeri anziani e invalidi un imbarco e uno sbarco sicuro.

D. *Agevolazioni per le navi che intraprendono crociere e per i passeggeri in crociera.*

3.20 Norma. Le autorità pubbliche autorizzeranno l'utilizzo della radio per le comunicazioni destinate a una nave da crociera quando, sulla base delle informazioni ricevute dalla stessa nave prima del suo arrivo, l'autorità sanitaria del porto di arrivo previsto ritiene che l'arrivo di quest'ultima non darà luogo all'introduzione o alla diffusione di una malattia da quarantena.

3.21 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

3.22 Norma. Per le navi da crociera, la dichiarazione delle provviste di bordo della nave e la dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio saranno richieste solo nel primo porto di arrivo in un Paese.

3.23 Norma. I passaporti o gli altri documenti ufficiali di identità rimarranno costantemente in possesso dei passeggeri della crociera.

3.24 Pratica raccomandata. Se una nave da crociera si ferma nel porto per meno di settantadue ore, non dovrebbe essere necessario per i passeggeri avere i visti, tranne che in speciali circostanze stabilite dalle autorità pubbliche interessate.

*Nota:* L'intento di questa pratica raccomandata è che ciascuno Stato contraente possa rilasciare a tali passeggeri, o accettare da essi al momento del loro arrivo, un qualche modulo indicante che essi hanno il permesso di entrare nel territorio.

3.25 Norma. I passeggeri della crociera non saranno indebitamente ritardati dalle misure di controllo esercitate dalle autorità pubbliche.

3.26 Norma. In generale, tranne che per gli scopi di sicurezza e al fine di determinare l'identità e l'ammissibilità, i passeggeri della crociera non saranno soggetti a esame personale dalle autorità pubbliche responsabili del controllo dell'immigrazione.

3.27 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

3.28 Pratica raccomandata. Per facilitare il loro rapido sbarco, il controllo interno dei passeggeri su una nave da crociera sarà, ove possibile, effettuato a bordo prima dell'arrivo al posto di sbarco.

3.29 Pratica raccomandata. I passeggeri in crociera che sbarcano in un porto e raggiungono la stessa nave in un altro porto nello stesso Paese dovrebbero beneficiare delle stesse agevolazioni di cui beneficiano i passeggeri che sbarcano e ritornano sulla nave da crociera nello stesso porto.

3.30 Pratica raccomandata. La dichiarazione marittima di sanità dovrebbe essere il solo controllo sanitario necessario per i passeggeri in crociera.

3.31 Norma. I negozi «duty-free» saranno permessi a bordo della nave per i passeggeri in crociera durante la permanenza della nave nel porto.

3.32 Norma. Di regola non sarà richiesto ai passeggeri della crociera di fornire una dichiarazione scritta per i loro effetti personali. Tuttavia, nel caso di articoli che implicano un ammontare considerevole di dazi doganali e di altre tasse e oneri potrebbe essere richiesta una dichiarazione scritta nonché una garanzia.

3.33 Pratica raccomandata. I passeggeri della crociera non dovrebbero essere assoggettati a alcun controllo valutario.

3.34 Norma. Le carte d'imbarco e di sbarco non saranno necessarie per i passeggeri in crociera.

3.35 Pratica raccomandata. Tranne quando il controllo passeggeri si basa solo sulla lista dei passeggeri, le autorità pubbliche non dovrebbero insistere sul completamento dei seguenti dati iscritti nella lista dei passeggeri:

nazionalità (colonna 6);
data e luogo di nascita (colonna 7);
porto di imbarco (colonna 8);
porto di sbarco (colonna 9).

E. *Misure speciali di facilitazione per i passeggeri in transito.*

3.36 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

3.37 Pratica raccomandata. Ai passeggeri in transito dovrebbe essere permesso di tenere con sé il passaporto o altro documento di identità.

3.38 Pratica raccomandata. Ai passeggeri in transito non dovrebbe essere richiesto di completare una carta di sbarco/imbarco.

3.39 Pratica raccomandata. Al passeggero in transito il cui viaggio continua sulla stessa nave e dallo stesso porto dovrebbe di regola essere concesso, se lo desidera, un permesso temporaneo di recarsi a terra durante la permanenza della nave nel porto.

3.40 Pratica raccomandata. Al passeggero in transito che continua il suo viaggio dallo stesso porto sulla stessa nave, non dovrebbe essere richiesto di avere un visto, tranne che in particolari circostanze determinate dalle autorità pubbliche interessate.

3.41 Pratica raccomandata. A un passeggero in transito il cui viaggio continua sulla stessa nave dallo stesso porto non dovrebbe normalmente essere richiesta una dichiarazione doganale scritta.

3.42 Pratica raccomandata. Il passeggero in transito che scende dalla nave in un porto e si imbarca sulla stessa nave in un altro porto nello stesso Paese dovrebbe poter beneficiare delle stesse agevolazioni del passeggero che arriva e riparte sulla stessa nave nello stesso porto.

F. *Agevolazioni per le navi impegnate in servizi scientifici.*

3.43 Pratica raccomandata. Una nave impegnata in servizi scientifici trasporterà personale necessariamente impegnato sulla nave per gli scopi scientifici del viaggio. A questo personale, dopo che è stato identificato, saranno concesse agevolazioni altrettanto favorevoli di quelle concesse ai membri dell'equipaggio di tale nave.

G. *Ulteriori misure di facilitazione per gli stranieri che appartengono agli equipaggi delle navi che intraprendono viaggi internazionali - Permesso a terra.*

3.44 Norma. I membri degli equipaggi stranieri saranno autorizzati a sbarcare a terra dalle autorità pubbliche mentre la nave sulla quale arrivano si trova in porto, a condizione che le formalità relative all'arrivo della nave siano state espletate e che le autorità pubbliche non abbiano motivo di rifiutare il permesso di sbarcare per ragioni di salute pubblica, di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

3.45 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

3.46 Pratica raccomandata. I membri dell'equipaggio, prima di sbarcare a terra per un congedo o al rientro da un congedo a terra, non dovrebbero di regola essere assoggettati a controlli personali.

3.47 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

3.48 Pratica raccomandata. Se i membri dell'equipaggio sono tenuti a portare con sé documenti di identità quando si trovano in congedo a terra, questi documenti dovrebbero limitarsi a quelli menzionati alla norma 3.10.

3.49 Pratica raccomandata. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

## CAPITOLO 4

## PASSEGGERI CLANDESTINI

A. *Principi generali.*

4.1 Norma. Le disposizioni del presente capitolo dovranno essere applicate in conformità ai principi sulla protezione internazionale enunciati negli strumenti normativi internazionali come la Convenzione delle Nazioni Unite del 28 luglio 1951 ed il Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo *status* dei rifugiati ed in conformità alla legislazione nazionale pertinente.

4.2 Norma. Le autorità pubbliche, le autorità portuali, gli armatori ed i loro rappresentanti insieme ai capitani dovranno cooperare il più possibile al fine di prevenire e di regolare rapidamente i casi di imbarco clandestino e di assicurare il rapido rinvio o rimpatrio dei clandestini. Saranno adottate tutte le misure adeguate affinché i passeggeri clandestini non rimangano a bordo delle navi a tempo indefinito.

B. *Misure preventive.*

4.3 Misure preventive a bordo della nave/in porto.

4.3.1 Autorità portuali/responsabili del Terminal.

4.3.1.1 Norma. I Governi contraenti assicureranno che sia-io istituite, in considerazione della grandezza dei porti e del tipo di carico in essi trasportato, le infrastrutture e le misure operative e a garanzia della sicurezza volte ad evitare che le persone che tentano di salire clandestinamente a bordo di una nave accedano alle istallazioni portuali o alle navi. Ciò dovrà avvenire in stretta cooperazione con le autorità pubbliche, gli armatori e le autorità presenti a terra, al fine di impedire imbarchi clandestini nei porti in questione.

4.3.1.2 Pratica raccomandata. Le disposizioni operative e/o di sicurezza dovrebbero, tra l'altro, comprendere i seguenti elementi:

*a)* pattugliamento regolare delle aree portuali;

*b)* messa in opera di istallazioni di carico specifiche per i carichi ai quali i passeggeri clandestini possono accedere facilmente ed il monitoraggio continuo delle persone e dei carichi che entrano in tali aree;

*c)* ispezione dei magazzini e delle zone di carico delle merci;

*d)* ricerca del carico stresso, laddove la presenza di passeggeri clandestini sia manifesta;

*e)* cooperazione tra autorità pubbliche, armatori, capitani e le autorità competenti a terra al momento della messa in opera delle misure operative;

*f)* cooperazione tra autorità portuali ed altre autorità competenti (di polizia, doganali, per l'immigrazione) al fine di prevenire il traffico di esseri umani;

*g)* l'elaborazione e la adozione di accordi con gli addetti allo stivaggio ed altri enti a terra che operano nei porti nazionali al fine di assicurare che solo il personale autorizzato da tali enti partecipi alle operazioni di stivaggio/disistivaggio o carico/scarico delle navi o ad altre funzioni legate alla permanenza della nave nel porto;

*h)* l'elaborazione e la adozione di accordi con gli addetti allo stivaggio ed altri enti a terra al fine di garantire che il personale che ha accesso alla nave possa essere facilmente identificato e che esista una lista di persone autorizzate a salire a bordo per svolgere le proprie funzioni;

*i)* l'incoraggiamento degli addetti allo stivaggio e delle alte persone che lavorano nell'area portuale affinché segnalino alle autorità portuali la presenza di ogni persona apparentemente non autorizzata a trovarsi nell'area portuale.

4.3.2 Armatori/Capitani.

4.3.2.1 Norma. I Governi contraenti devono esigere dagli armatori e dai loro rappresentanti in porto, come anche dai capitani e dalle altre persone responsabili, che essi adottino dispositivi di sicurezza che, nei limiti del possibile, impediscano ai potenziali clandestini di salire a bordo di una nave, e che, in mancanza, permetta di scoprirli prima che la nave lasci il porto.

4.3.2.2 Pratica raccomandata. Nel momento il cui le navi fanno scalo in un porto o vi permangono ed esiste un rischio di imbarco di clandestini, i dispositivi di sicurezza devono ricomprendere almeno le seguenti misure:

Tutte le porte, i boccaporti e vie di accesso ai magazzini non utilizzati durante la permanenza della nave dovranno essere chiusi a chiave.

le vie di accesso alla nave dovranno essere limitate al minimo ed adeguatamente protette;

le zone della nave orientate sul lato del mare dovranno essere adeguatamente protette;

dovrà essere assicurato un servizio adeguato di guardia del molo;

i membri dell'equipaggio o, con l'accordo del capitano, altre persone dovranno, per quanto possibile, tenere una lista delle persone che salgono e che scendono dalla nave;

dovranno essere assicurati mezzi di comunicazione adeguati;

durante la notte dovrà essere assicurata un'illuminazione adeguata a bordo della nave e lungo lo scafo.

4.3.2.3 Norma. I Governi contraenti devono richiedere che, nel momento in cui lasciano un porto in cui vi è un rischio di imbarco di clandestini, le navi autorizzate a battere la loro bandiera, con l'eccezione delle navi passeggeri, seguano un percorso prestabilito sulla base di un programma specifico, che tenga conto dei luoghi in cui possono verificarsi possibili imbarchi clandestini. Non saranno intraprese rotte che mettano a rischio la vita di potenziali clandestini.

4.3.2.4 Norma. I Governi contraenti devono richiedere che a bordo delle navi autorizzate a battere la loro bandiera nessun luogo sia disinfettato per fumigazione o ermeticamente sigillato prima che sia stata svolta una ispezione approfondita volta a garantire che nessun clandestino si trovi a bordo.

4.3.3 Sanzioni nazionali.

4.3.3.1 Norma. Se del caso, i Governi contraenti dovranno, in base alla loro legislazione nazionale, perseguire i passeggeri clandestini, i potenziali passeggeri clandestini e tutti coloro che abbiano concorso a garantire il loro accesso alla nave.

C. *Trattamento del passeggero clandestino a bordo della nave.*

4.4 Principi generali - Trattamento umano.

4.4.1 Norma. I casi di imbarchi clandestini saranno trattati in conformità ai principi umanitari, compresi quelli richiamati alla Norma 4.1. Sarà tenuta in giusta considerazione la sicurezza della nave e del passeggero clandestino.

4.4.2 Norma. I Governi contraenti esigeranno che i capitani di nave autorizzati a battere la loro bandiera prendano le misure necessarie per garantire la sicurezza del passeggero clandestino come anche, più in generale, la sua salute, il suo benessere e la sua sicurezza durante la sua permanenza a bordo, in particolare fornendogli viveri, alloggio, cure mediche ed attrezzature sanitarie adeguate.

4.5 Lavoro a bordo.

4.5.1 Norma. Non dovrà essere richiesto ai passeggeri clandestini di lavorare a bordo della nave, salvo che in situazioni di urgenza ovvero in relazione a mansioni ricollegate alla loro presenza a bordo.

4.6 Interrogatori e notifiche da parte del capitano della nave.

4.6.1 Norma. I Governi contraenti richiederanno ai capitani di nave di fare ogni sforzo possibile per determinare l'identità dei passeggeri clandestini, in particolare la loro cittadinanza, il porto del loro imbarco, e di notificare alle autorità pubbliche del primo porto di scalo la loro esistenza oltre ad ogni altra pertinente informazione. Tali informazioni dovranno altresì essere comunicate all'armatore, alle autorità pubbliche del porto di imbarco, allo Stato di bandiera ed a tutti i successivi porti di scalo, se del caso.

4.6.2 Pratica raccomandata. Per raccogliere tutte le informazioni utili per la notifica, il capitano della nave utilizzerà lo specifico formulario di cui all'appendice 3.

4.6.3 Norma. I Governi contraenti offriranno ai capitani di nave autorizzati a battere la loro bandiera le istruzioni necessarie, affinché, nel caso in cui un passeggero clandestino dichiari di essere un rifugiato, tali informazioni siano trattate quali informazioni confidenziali nella misura necessaria a garantire la sicurezza di quest'ultimo.

4.7 Notifiche da indirizzare all'organizzazione marittima internazionale.

4.7.1 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche notificheranno tutti i casi di imbarco clandestino al segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale.

D. *Modifica della rotta prevista.*

4.8 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

E. *Sbarco e ritorno di un passeggero clandestino.*

4.9 Scalo in cui si trova il primo porto di scalo secondo il piano di rotta.

4.9.1 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

4.9.2 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].

4.9.3 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].

4.10 Porti di scali successivi.

4.10.1 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

4.11 Stato di cittadinanza o di diritto di stabilimento del passeggero clandestino.

4.11.1 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

4.11.2 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

4.12 Stato di imbarco.

4.12.1 Norma. Qualora sia stato determinato in modo ritenuto sufficientemente caratterizzato che dei passeggeri clandestini sono saliti a bordo di una nave in porto dello Stato, le autorità pubbliche di tale Stato accetteranno di interrogare i clandestini che siano stati rimandati al punto del loro sbarco dopo essere stati ritenuti non in regola per l'ammissione. Le autorità pubbliche dello Stato di imbarco non rimanderanno tali passeggeri clandestini nel Paese in cui è già stato deciso che essi non erano in regola per l'ammissione.

4.12.2 Norma. Qualora sia stato determinato in modo ritenuto sufficientemente caratterizzato che dei potenziali passeggeri clandestini sono saliti a bordo di una nave in porto dello Stato, le autorità pubbliche dello Stato accetteranno lo sbarco dei potenziali passeggeri clandestini e dei passeggeri clandestini che sono stati scoperti a bordo della nave fintantoché questa si trovava ancora nelle acque territoriali dello Stato in questione, ovvero, se ciò è previsto dalla legislazione nazionale, nella zona rientrante nella giurisdizione del servizio per l'immigrazione. Nessuna sanzione sarà imposta all'armatore, né a lui sarà richiesta alcuna somma per coprire le spese di detenzione o di rinvio.

4.12.3 Norma. Qualora un potenziale passeggero clandestino non sia stato sbarcato al porto di imbarco, egli sarà trattato come passeggero clandestino in conformità alle regole del presente capitolo.

4.13 Stato di bandiera.

4.13.1 Norma. Le autorità pubbliche dello Stato di bandiera della nave coopereranno con il capitano/armatore o con l'autorità competente del porto di scalo al fine di:

identificare i passeggeri clandestini e determinare la loro nazionalità;

intervenire presso le autorità pubbliche competenti per facilitare lo sbarco dei passeggeri clandestini alla prima occasione possibile; e

disporre gli arrangiamenti necessari per il rinvio o rimpatrio del passeggero clandestino.

4.14 Rinvio dei passeggeri clandestini.

4.14.1 Pratica raccomandata, *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

4.14.2 Pratica raccomandata. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

4.14.3 Pratica raccomandata. Qualora uno Stato del porto abbia rifiutato lo sbarco ad un passeggero clandestino, tale Stato notificherà le ragioni a motivo di tale rifiuto senza eccessivo ritardo allo Stato di bandiera della nave a bordo della quale si trova il passeggero clandestino.

4.15 Spese di rinvio e di soggiorno dei passeggeri clandestini.

4.15.1 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dello Stato in cui un passeggero clandestino è stato sbarcato informeranno di norma l'armatore della nave a bordo della quale il passeggero è stato trovato, ovvero un suo rappresentante, circa l'ammontare delle spese di detenzione e di ritorno del passeggero clandestino, se l'armatore deve farsi carico di tali spese. In aggiunta se le spese dovranno essere coperte dall'armatore le autorità pubbliche le ridurranno al minimo, per quanto possibile e in conformità alla legge nazionale.

4.15.2 Pratica raccomandata. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

4.15.3 Norma. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

4.15.4 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche cercheranno, in conformità alla legislazione nazionale, di ridurre tutte le altre spese che fossero ritenute esigibili se gli armatori avranno offerto alle autorità incaricate dei controlli una cooperazione ritenuta soddisfacente nella adozione di misure volte ad impedire il trasporto di passeggeri clandestini.

## CAPITOLO 5
## ARRIVO, SOSTA E PARTENZA DEL CARICO E DI ALTRI ARTICOLI

Il presente capitolo contiene le disposizioni relative alle formalità che sono richieste dalle autorità pubbliche all'armatore, al suo agente o al capitano della nave.

A. *Disposizioni generali.*

5.1 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero, con la collaborazione degli armatori e delle amministrazioni portuali, provvedere affinché il periodo di sosta della nave nel porto sia ridotto allo stretto necessario, adottando tutti i provvedimenti necessari per accelerare lo svolgimento delle formalità, per quanto riguarda i flussi del traffico portuale. Esse dovranno inoltre riesaminare con frequenza tutte le procedure relative all'arrivo e alla partenza delle navi, incluse le disposizioni concernenti l'imbarco, lo sbarco, il carico e lo scarico e le operazioni di rifornimento e simili. Esse dovranno inoltre prendere le misure necessarie affinché le formalità relative alle navi da carico e al loro carico possano essere iniziate e concluse, per quanto possibile, nella zona di attività della nave.

5.2 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero, in collaborazione con gli armatori e le amministrazioni portuali, adottare misure appropriate per le diverse operazioni, così da semplificare e facilitare le operazioni di carico e scarico e le formalità per lo sdoganamento delle merci. Tali disposizioni dovrebbero concernere tutte le operazioni dall'attracco della nave alla banchina: scarico, sdoganamento e, ove occorra, magazzinaggio e rispedizione del carico. Dovrebbe esistere una comunicazione diretta e comoda tra magazzino e area doganale ed entrambi dovrebbero essere situati in prossimità della banchina e, ove possibile, dovrebbe essere disponibile anche un sistema di convogliamento meccanico.

5.3 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero incoraggiare i proprietari e/o gli operatori dei terminal per i carichi marittimi a equipaggiare, per quanto possibile, tali strutture con impianti di magazzinaggio per carichi speciali (per esempio merci di valore, spedizioni deperibili, resti umani, sostanze radioattive, merci pericolose, nonché animali vivi); gli spazi dei terminal dei carichi marittimi in cui sono immagazzinati i carichi generali e la posta generale prima della spedizione via mare dovrebbero essere protetti in qualsiasi momento dall'accesso di persone non autorizzate.

5.4 Norma. Un Governo contraente che richieda tuttora licenze di esportazione, di importazione e di trasbordo, o permessi per alcune categorie di merci, istituirà semplici procedure mediante le quali tali licenze o permessi possono essere ottenute e rinnovate rapidamente.

5.5 Pratica raccomandata. Quando la natura di una spedizione è tale da interessare varie agenzie di sdoganamento, per esempio agenti doganali, veterinari o sanitari, i Governi contraenti dovrebbero delegare allo svincolo l'autorità preposta allo sdoganamento o una delle altre agenzie, oppure, se ciò non è fattibile, prendere le misure necessarie per garantire che lo sdoganamento sia effettuato simultaneamente in uno stesso luogo e con il minimo ritardo possibile.

5.6 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero prevedere procedure semplificate per il rapido sdoganamento di pacchi dono e di campioni commerciali che non eccedano un determinato valore o quantità da determinare al massimo livello possibile.

B. *Sdoganamento del carico.*

5.7 Norma. Le autorità pubbliche, fatta salva l'osservanza di qualsiasi divieto o limitazione nazionale e di qualsiasi misura connessa alla sicurezza del porto o al controllo degli stupefacenti, garantiranno sdoganamento prioritario agli animali vivi, alle merci deperibili, e a altre spedizioni di carattere urgente.

5.8 Pratica raccomandata. I Governi contraenti dovrebbero facilitare l'ammissione temporanea di attrezzature speciali per la movimentazione dei carichi che giungono via nave e che sono utilizzati a terra nei porti di scalo per il carico, lo scarico e la movimentazione del carico.

5.9 Pratica raccomandata. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

5.10 Pratica raccomandata. *(Omissis)* [Non conforme alla legislazione italiana].

5.11 Norma. Le autorità pubbliche limiteranno gli interventi fisici allo stretto necessario per garantire l'osservanza della legge, utilizzando un sistema di valutazione dei rischi per identificare il carico da esaminare.

5.12 Pratica raccomandata. Nella misura in cui le risorse lo permettano, le autorità pubbliche dovrebbero, sulla base di una domanda valida, effettuare un esame materiale del carico ove necessario, nel punto in cui esso viene caricato nel suo mezzo di trasporto e, mentre l'operazione di carico è in atto, in banchina o, trattandosi di un carico unico, nel luogo in cui il contenitore viene caricato e sigillato.

5.13 Norma. Le autorità pubbliche si accerteranno che i criteri per la raccolta di statistiche non riducano in modo significativo l'efficienza del traffico marittimo.

5.14 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare tecnologie per l'interscambio elettronico dei dati (EDI) al fine di ottenere informazioni per accelerare e semplificare le procedure di sdoganamento.

C. *Container e palette.*

5.15 Norma. Le autorità pubbliche, fatta salva l'osservanza dei loro rispettivi regolamenti, permetteranno l'importazione temporanea di container e palette senza dover pagare dazi doganali né altre tasse e oneri, e faciliteranno il loro uso nel traffico marittimo.

5.16 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero prevedere nei loro regolamenti di cui a norma 5.15 l'accettazione di una semplice dichiarazione al fine della riesportazione dei container e delle palette temporaneamente importati nei limiti di tempo stabiliti dallo Stato interessato.

5.17 Norma. Le autorità pubbliche permetteranno che i container e le palette entrate nel territorio di uno Stato in conformità alle disposizioni della Norma 5.15 oltrepassino i limiti del porto di arrivo per lo scarico di importazioni e/o il carico di esportazioni secondo procedure di controllo semplificate e con un minimo di documentazione.

5.18 Norma. I Governi contraenti permetteranno l'importazione temporanea di componenti di container senza dover pagare dazi doganali né altre tasse e oneri, quando queste parti sono necessarie per la riparazione di container già ammessi sulla base della norma 5.15.

D. *Carico non sbarcato al porto di destinazione previsto.*

5.19 Norma. Quando un carico elencato sulla dichiarazione di carico non è scaricato nel porto di destinazione previsto. Le autorità pubbliche permetteranno la correzione della dichiarazione di carico e non imporranno penali se accertano che di fatto il carico non era stato caricato sulla nave o, se lo era, era stato poi sbarcato in un altro porto.

5.20 Norma. Se, per errore o per un altro motivo valido, un carico è scaricato in un porto diverso dal porto di destinazione previsto, le autorità pubbliche faciliteranno il suo nuovo inoltro verso la destinazione prevista. Questa disposizione non si applica ai carichi pericolosi, proibiti o limitati.

E. *Limitazione della responsabilità dell'armatore.*

5.21 Norma. Le autorità pubbliche non richiederanno ad un armatore di fornire speciali informazioni in un documento di trasporto o in una sua copia, salvo che l'armatore sia, o agisca, per conto dell'importatore o dell'esportatore.

5.22 Norma. Le autorità pubbliche non considereranno l'armatore responsabile della presentazione o dell'accuratezza dei documenti che sono richiesti dall'importatore o dall'esportatore in connessione con lo sdoganamento del carico, salvo se l'armatore è o agisce per l'importatore o l'esportatore.

## CAPITOLO 6

## SANITÀ PUBBLICA E QUARANTENA, INCLUSE LE MISURE SANITARIE PER GLI ANIMALI E LE PIANTE

6.1 Norma. Le autorità pubbliche di uno Stato non parte dei regolamenti sanitari internazionali faranno ogni sforzo per applicare le disposizioni rilevanti di tali regolamenti alla navigazione internazionale.

6.2 Pratica raccomandata. I Governi contraenti che hanno taluni interessi in comune circa la salute, le situazioni geografiche, sociali o economiche dovrebbero concludere intese particolari secondo l'art. 85 dei regolamenti sanitari internazionali, quando tali arrangiamenti facilitano l'applicazione di quei regolamenti.

6.3 Pratica raccomandata. Qualora siano richiesti certificati sanitari o documenti analoghi riguardo alla spedizione di taluni animali, piante e prodotti, questi certificati e documenti dovrebbero essere semplici e ampiamente pubblicizzati e i Governi contraenti dovrebbero cooperare in vista di uniformare tali requisiti.

6.4 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero, ogni qualvolta ciò sia possibile, autorizzare le comunicazioni via radio a una nave se, sulla base di informazioni ricevute dalla stessa nave prima del suo arrivo, l'autorità sanitaria del porto di arrivo previsto ritiene che il suo arrivo non darà luogo all'introduzione o alla diffusione di una malattia da quarantena. Le autorità sanitarie dovrebbero per quanto possibile essere autorizzate a raggiungere una nave prima della sua entrata in porto.

6.4.1 Norma. Le autorità pubbliche richiederanno la cooperazione degli armatori per garantire l'osservanza di qualsiasi requisito che prescrive che una malattia su una nave deve essere rapidamente notificata via radio alle autorità sanitarie del porto verso il quale detta nave è diretta, al fine di facilitare la presenza del personale medico speciale e delle attrezzature necessarie per le procedure sanitarie all'arrivo.

6.5 Norma. Le autorità pubbliche prenderanno provvedimenti affinché tutte le agenzie di viaggio e altri interessati possano mettere a disposizione dei passeggeri con sufficiente anticipo prima della partenza, le liste di vaccinazioni richieste dalle autorità pubbliche dei Paesi interessati, come pure i moduli per i certificati di vaccinazione conformi ai regolamenti internazionali sanitari. Le autorità pubbliche prenderanno tutti i provvedimenti richiesti affinché i vaccinatori utilizzino i certificati internazionali di vaccinazione o di rivaccinazione, al fine di assicurare un'accettazione uniforme.

6.6 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero fornire facilitazioni per la compilazione dei certificati internazionali di vaccinazione e di rivaccinazione, nonché agevolazioni per la vaccinazione in tutti i porti ove ciò sia praticabile.

6.7 Norma. Le autorità pubbliche si accerteranno che le misure sanitarie e le formalità inerenti alla salute siano immediatamente iniziate, completate senza indugio, e applicate senza discriminazione.

6.8 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovranno mettere in tutti i porti ove ciò sia possibile strutture adeguate per l'amministrazione della sanità pubblica, nonché misure di quarantena animale e agricola.

6.9 Norma. Saranno mantenute immediatamente in tutti i porti ove ciò sia possibile tutte le strutture mediche ritenute ragionevoli e praticabili per il trattamento di emergenza degli equipaggi e dei passeggeri.

6.10 Norma. Tranne nel caso di emergenza costituente un grave pericolo per la salute pubblica, a una nave che non è infettata né sospettata di essere infettata da una malattia da quarantena, le autorità sanitarie di un porto non impediranno, a causa di qualsiasi altra malattia epidemica, di scaricare o caricare un carico o provviste, o il rifornirsi di carburante o di acqua.

6.11 Pratica raccomandata. Le spedizioni di animali, di parti grezze di animali, di prodotti animali crudi, di mangimi per animali e di prodotti di piante sottoponibili a quarantena dovrebbero essere autorizzate in circostanze specifiche quando accompagnati da certificato di quarantena nelle forme concordate dagli Stati interessati.

## CAPITOLO 7

## DISPOSIZIONI VARIE

A. *Obbligazioni e altre forme di garanzia.*

7.1 Pratica raccomandata. Se le autorità pubbliche richiedono obbligazioni o altre forme di garanzia agli armatori per far fronte alle responsabilità derivanti da dogane, immigrazione, salute pubblica, quarantena agricola, o da leggi e regolamenti analoghi di uno Stato, esse dovrebbero permettere l'uso di una singola obbligazione comprensiva o di altre forme di garanzia ove possibile.

B. *Servizi nei porti.*

7.2 Pratica raccomandata. I servizi normali delle autorità pubbliche in un porto dovrebbero essere forniti senza oneri durante l'orario di lavoro normale. Le autorità pubbliche dovrebbero stabilire un orario di lavoro normale per i loro servizi nei porti compatibile con i periodi usuali di carico e scarico.

7.3 Norma. I Governi contraenti adotteranno tutte le misure pratiche per organizzare i servizi normali delle Autorità pubbliche nei porti al fine di evitare inutili ritardi delle navi dopo il loro arrivo o quando esse sono pronte per la partenza, e ridurre allo stretto necessario il tempo per lo svolgimento delle formalità, a condizione che l'arrivo o la partenza presunti siano stati notificati in tempo utile alle autorità pubbliche.

7.4 Norma. Nessun onere sarà imposto da un'autorità sanitaria per qualsiasi esame medico o esame supplementare, sia batteriologico che di altra natura, effettuato in qualsiasi momento del giorno o della notte, se tale esame è richiesto per controllare la salute della persona esaminata, né per visitare e ispezionare una nave per fini di quarantena, tranne l'ispezione di una nave per un problema di derattizzazione, e nessun onere sarà imposto per la vaccinazione di qualsiasi persona che giunge via mare, né per il relativo certificato. Tuttavia quando misure diverse da queste ultime sono necessarie riguardo a una nave o ai suoi passeggeri o all'equipaggio e gli oneri imposti per questi ultimi sono a carico di un'autorità sanitaria, tali spese saranno effettuate in conformità a una singola tariffa che sarà uniforme in tutto il territorio interessato, e tali oneri saranno riscossi senza distinzione riguardo alla nazionalità, al domicilio o alla residenza di qualsiasi persona interessata, o riguardo alla nazionalità, bandiera, registrazione o proprietà della nave.

7.5 Pratica raccomandata. Quando i servizi delle autorità pubbliche sono forniti al di fuori dell'orario di lavoro regolare di cui alla pratica raccomandata 7.2, essi devono essere forniti a termini adeguati e che non eccedano il costo attuale dei servizi resi.

7.6 Norma. Quando il volume di traffico in un porto lo esige, le autorità pubbliche accetteranno che tali servizi siano forniti per l'adempimento delle formalità relative al carico e al bagaglio, a prescindere dal valore e dal tipo.

7.7 Pratica raccomandata. I Governi contraenti faranno in modo di prendere provvedimenti con i quali un Governo consente a un altro Governo alcune facilitazioni prima o durante il viaggio per esaminare navi, passeggeri, equipaggi, carico e documentazione per la dogana, immigrazione, sanità pubblica, piante e animali soggetti a quarantena, se tale azione faciliterà le pratiche di sbarco nel secondo Stato.

C. *Assistenza di emergenza.*

7.8 Norma. Le autorità pubbliche faciliteranno l'arrivo e la partenza delle navi impegnate in un'opera di soccorso per calamità naturali, per combattere o prevenire l'inquinamento marino, o altre operazioni di emergenza necessarie per garantire la sicurezza marittima, la sicurezza della popolazione o la protezione dell'ambiente marino.

7.9 Norma. Le autorità pubbliche faciliteranno, alla massima estensione possibile, l'ingresso e lo sdoganamento di persone, carichi, materiale e attrezzature richieste per fronteggiare le situazioni descritte nella norma 7.8.

7.10 Norma. Le autorità pubbliche assicureranno il rapido sdoganamento delle attrezzature specializzate necessarie per mettere in opera le misure di sicurezza.

D. *Comitati nazionali di facilitazione.*

7.11 Pratica raccomandata. Ciascun Governo contraente dovrebbe, qualora consideri tale azione necessaria e appropriata, istituire un programma nazionale per la facilitazione del trasporto marittimo, basato sui requisiti di facilitazione del presente allegato, e dovrebbe accertarsi che l'obiettivo del suo programma di facilitazione sia di adottare tutte le misure pratiche per facilitare il movimento di navi, carico, equipaggi, passeggeri, corrispondenza e provviste, eliminando gli ostacoli e i ritardi non necessari.

7.12 Pratica raccomandata. Ciascun Governo contraente dovrebbe istituire un comitato nazionale per la facilitazione del trasporto marittimo o un ente di coordinamento simile, per incoraggiare l'adozione ed introdurre le misure di facilitazione fra i dipartimenti governativi, le agenzie e le altre organizzazioni interessate o responsabili dei vari aspetti del traffico marittimo internazionale, come pure fra le Autorità del porto e gli armatori.

*Nota:* nell'istituire un comitato di facilitazione del traffico marittimo o un simile ente di coordinamento, i Governi contraenti sono invitati a tenere conto delle linee guida stabilite in FAL. 5/circ.2.

*Elenco delle norme o pratiche raccomandate non conformi alla legislazione italiana:*

1.4 Norma. Nell'introdurre le tecnologie per l'interscambio di dati elettronici (EDI) in vista di facilitare le procedure di sdoganamento, i Governi contraenti dovranno incoraggiare le autorità pubbliche e le altre parti interessate (armatori, spedizionieri, autorità portuali, e/o agenti marittimi) a effettuare l'interscambio di dati in conformità alle norme pertinenti delle Nazioni Unite, ivi comprese le Norme concernenti l'interseambio elettronico dei dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto (UN/EDIFACT).

La norma 1.4 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto le procedure elettroniche non sono tutte legalmente riconosciute e spesso viene richiesta la firma formale per alcuni documenti. Non è possibile modificare la situazione fino all'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalità delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunità.

1.5 Norma. Le autorità pubbliche accetteranno tutti i documenti richiesti per le procedure di sdoganamento in forma cartacea, che siano prodotti mediante tecnologie di elaborazione dei dati su carta semplice, a condizione che siano leggibili, conformi all'impostazione dei documenti nella Convenzione FAL e che contengano le informazioni richieste.

La norma 1.5 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto le procedure elettroniche non sono tutte legalmente riconosciute e spesso viene richiesta la firma formale per alcuni documenti. Non è possibile modificare la situazione fino all'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalità delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunità.

1.6 Norma. Le autorità pubbliche, nell'introdurre le tecnologie per l'interscambio elettronico di dati (EDI) per le procedure di sdoganamento, limiteranno le informazioni da richiedere agli armatori e alle altre parti interessate a quelle richieste dalla Convenzione FAL.

La norma 1.6 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto le procedure elettroniche non sono tutte legalmente riconosciute e spesso viene richiesta la firma formale per alcuni documenti. Non è possibile modificare la situazione fino all'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalità delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunità.

1.7 Pratica raccomandata. Nel programmare, introdurre o modificare le tecnologie per l'interscambio elettronico di dati (EDI) per le procedure di sdoganamento, le autorità pubbliche dovrebbero:

*(a)* consentire a tutte le parti, sin dall'inizio, l'opportunità di consultazioni;

*(b)* valutare le procedure esistenti e eliminare quelle che non sono necessarie;

*(c)* determinare le procedure che devono essere computerizzate;

*(d)* avvalersi delle raccomandazioni UN e delle relative norme ISO in tutta la misura possibile;

*(e)* adattare queste tecnologie per le applicazioni multimodali; e

*(f)* fare i passi necessari per minimizzare il costo per l'applicazione di queste tecnologie per gli operatori e le altre parti private.

La pratica raccomandata 1.7 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto le procedure elettroniche non sono tutte legalmente riconosciute e spesso viene richiesta la firma formale per alcuni documenti. Non è possibile modificare la situazione fino all'adattamento nella normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalità delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunità.

1.8 Norma. Le autorità pubbliche, nell'introdurre le tecnologie in materia d'interscambio elettronico di dati (EDI) per le procedure di sdoganamento, incoraggeranno il loro uso da parte degli operatori marittimi e delle altre parti interessate, ma non ridurranno i livelli di servizio disponibili per gli operatori che si avvalgono di tali tecnologie.

La norma 1.8 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto le procedure elettroniche non sono tutte legalmente riconosciute e spesso viene richiesta la firma formale per alcuni documenti. Non è possibile modificare la situazione fino all'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalità delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunità.

2.2.3 Norma. Le autorità pubbliche accetteranno una dichiarazione datata e firmata dal comandante, dal raccomandatario o da altra persona debitamente autorizzata dal comandante stesso, o autenticata in modo accettabile dall'autorità pubblica interessata.

La norma 2.2.3 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto il «raccomandatario» non rientra tra le persone debitamente autorizzate a firmare la «dichiarazione generale». La situazione potrà essere modificata al momento dell'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalità delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunità.

2.3.1 Pratica raccomandata. Nel manifesto di carico, le autorità pubbliche non dovrebbero richiedere altre informazioni oltre alle seguenti:

*(a)* all'arrivo:

nome e nazionalità della nave;

nome del capitano;

porto di provenienza della nave;

porto ove viene redatta la dichiarazione;

identificazione del container, ove appropriato; marche e numeri; numero e tipo dei colli; quantità e descrizione delle merci;

numeri dei documenti di trasporto per il carico da scaricare nel porto in questione;

porti nei quali il carico che resta a bordo sarà scaricato;

porti di origine di imbarco delle merci spedite con documenti di trasporto multi-modali o con polizza di carico;

*(b)* alla partenza:

nome e nazionalità della nave;

nome del capitano;

porto di destinazione;

relativamente alle merci caricate nel porto in questione: identificazione dei container, ove appropriato; marche e numeri; numero e tipo dei colli; quantità e descrizione delle merci;

numero dei documenti di trasporto per il carico imbarcato nel porto in questione.

*Nota:* Per descrivere adeguatamente il numero e il tipo dei colli nella dichiarazione del carico, gli armatori e le parti interessate dovrebbero assicurare che venga utilizzata l'unità esterna d'imballaggio delle merci. Se le merci sono su palette, occorre dichiarare il numero ed il tipo di colli su palette. Se le merci su palette non sono imballate, dovrebbe essere indicata la quantità e la descrizione delle merci su palette.

In connessione con la norma 2.3.4, per cui l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva, la pratica raccomandata 2.3.1 non è accettabile per la legislazione italiana in quanto la dichiarazione di carico contiene ulteriori informazioni e non è conforme al formulario FAL I.M.O. La situazione potrà essere modificata al momento dell'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalità delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunità.

2.3.4 Norma. Le autorità pubbliche dovrebbero accettare, in luogo del manifesto di carico, una copia del Manifesto della nave, purché contenga almeno le informazioni richieste in conformità alla pratica raccomandata 2.3.1 e alla norma 2.3.2 e sia firmata e autenticata e datata, in conformità alla norma 2.3.3.

La norma 2.3.4 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto questa regolamentazione richiede informazioni supplementari e non ammette che la dichiarazione generale e la dichiarazione di carico siano considerate come norme. La situazione potrà essere ampiamente modificata al momento dell'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalità delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunità.

2.3.4.1 Pratica raccomandata. In alternativa alla norma 2.3.4 le Autorità pubbliche possono accettare una copia del documento di trasporto firmato o autenticato in conformità alla norma 2.3.3, o una copia certificata conforme, se la natura e la quantità del carico lo rendono possibile, e purché ogni informazione in base alla procedura consigliata 2.3.1 e alla norma 2.3.2 che non appaiono in tali documenti sia fornita altrove e sia debitamente certificata.

In connessione con la norma 2.3.4, per cui l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva, la pratica raccomandata 2.3.4.1 non è accettabile per la legislazione italiana in quanto l'Italia riconosce soltanto il Manifesto di carico nazionale. La situazione potrà essere modificata al momento dell'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalità delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunità.

2.3.5 Norma. Le autorità pubbliche dovrebbero permettere che i colli in possesso del capitano, non inclusi nel manifesto di carico, vengano omessi dalla dichiarazione di carico, purché i particolari di tali colli siano forniti separatamente.

*Nota:* I dettagli dei colli non inclusi dovrebbero essere forniti su un modulo separato e dovrebbero comprendere le parti rilevanti dell'informazione solitamente indicata nella dichiarazione di carico. Potrebbe essere utilizzato il modulo I.M.O. per la dichiarazione di carico, con un titolo modificato, a esempio «Lista dei colli non inclusi».

In connessione con la norma 2.3.4, per cui l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva, la norma 2.3.5 non è accettabile per la legislazione italiana in quanto l'Italia riconosce soltanto il manifesto di carico nazionale. La situazione potrà essere modificata al momento dell'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalità delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunità.

2.5.1 Norma. Le autorità pubbliche accetteranno una dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio datata e firmata dal capitano o da altro ufficiale della nave debitamente autorizzato dal capitano stesso, o autenticata in modo accettabile per l'autorità pubblica interessata. Le autorità pubbliche possono altresì richiedere a ogni membro dell'equipaggio di apporre la propria firma o, nel caso in cui ne sia impedito, il suo segno sulla dichiarazione relativa ai propri effetti personali.

In connessione con la norma 2.3.4, per cui l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva, ed in considerazione della non accettazione italiana del formulario FAL I.M.O. 2, la norma 2.5.1 non è accettabile per la legislazione italiana in quanto la dichiarazione degli effetti dell'equipaggio è attualmente contenuta nel manifesto di carico italiano, che non è conforme alla dichiarazione di carico e al formulario I.M.O. FAL 2. La situazione potrà essere modificata al momento dell'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalità delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunità.

2.6.1 Norma. Nell'elenco dei membri dell'equipaggio le autorità pubbliche non dovrebbero richiedere altre informazioni oltre le seguenti:

nome e nazionalità della nave;

cognome;

nome o nomi;

nazionalità;

categoria o grado;

data e luogo di nascita;

natura e numero del documento di identità;

porto e data dell'arrivo;

provenienza.

La norma 2.6.1 non è accettabile per la legislazione italiana in quanto esistono problemi di allineamento alla stessa.

2.6.2 Norma. Le autorità pubbliche accetteranno una lista dell'equipaggio datata e firmata dal capitano o da altro ufficiale della nave debitamente autorizzato dal capitano stesso, o autenticata in modo accettabile per l'autorità pubblica interessata.

La norma 2.6.2 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto al momento è accettata solo la lista dell'equipaggio firmata dal capitano. La situazione potrà essere modificata al momento dell'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalità delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunità.

2.6.3 Norma. Le autorità pubbliche non dovrebbero di regola esigere che la lista dell'equipaggio sia presentata a ogni approdo nei casi in cui una nave, che effettua un determinato itinerario, fa nuovamente scalo nello stesso porto almeno una volta in 14 giorni e quando non vi siano stati cambiamenti nell'equipaggio, nel qual caso la dichiarazione di «nessun cambiamento» sarà presentata in modo accettabile per le autorità pubbliche interessate.

La norma 2.6.3 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto poiché il capitano di ogni nave è obbligato a fornire, all'arrivo in un porto italiano una lista dell'equipaggio ai servizi di controllo doganale competenti, non è possibile allinearsi a questa norma.

2.6.4 Pratica raccomandata. In base alle circostanze menzionate nella norma 2.6.3, ma ove siano accaduti cambiamenti di poco conto nell'equipaggio, le autorità pubbliche non dovrebbero di regola esigere che una nuova e completa lista dell'equipaggio sia sottoposta, ma dovrebbero accettare la lista esistente dell'equipaggio con i cambiamenti indicati.

In connessione con la norma 2.6.3, per cui l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva, la pratica raccomandata 2.6.4 non è accettabile per la legislazione italiana in quanto dovendo essere presentata la lista completa dell'equipaggio in ogni porto, non è possibile allinearsi a questa pratica raccomandata.

2.7.4 Pratica raccomandata. Una lista compilata dalle compagnie di navigazione per proprio uso dovrebbe essere accettata in luogo della lista dei passeggeri, purché detta lista contenga almeno le informazioni richieste in base alla pratica raccomandata 2.7.3 e sia datata e firmata o autenticata in conformità alla norma 2.7.5.

La pratica raccomandata 2.7.4 non è accettabile per la legislazione italiana in quanto non essendo possibile la presentazione di una lista prestabilita per l'armatore ma solo la lista ufficiale, non è possibile allinearsi a questa pratica raccomandata.

2.7.5 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche accetteranno una lista dei passeggeri datata e firmata dal capitano, dal raccomandatario o da altra persona debitamente autorizzata dal capitano stesso, o autenticata in modo accettabile per l'autorità pubblica interessata.

La pratica raccomandata 2.7.5 non è accettabile per la legislazione italiana in quanto poiché al momento non è previsto un formulano italiano per la lista dei passeggeri sarà necessario attendere l'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalità delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunità.

2.12.1 Norma. Alla partenza di una nave da un porto non dovrebbe essere richiesto un manifesto di carico per il carico che è stato oggetto di una dichiarazione all'arrivo in quel porto e che è rimasto a bordo.

La norma 2.12.1 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto quest'ultima richiede che tutte le merci costituenti un carico siano numerate nei documenti in uscita e che le merci straniere e le merci rimaste a bordo siano oggetto di una lista distinta da quella delle merci che sono state caricate o ricevute a seguito di trasbordo. Non è dunque possibile allinearsi a questa normativa.

2.16 Norma. Le autorità pubbliche accetteranno le informazioni trasmesse con qualsiasi mezzo leggibile e comprensibile, inclusi i documenti manoscritti, a inchiostro o matita indelebile, o prodotte mediante l'elaborazione informatica dei dati.

In connessione con le Norme 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 e con la pratica raccomandata 1.7 per cui l'Italia ha notificato una riserva al Segretario generale dell'I.M.O., la norma 2.16 non è accettabile ai sensi dell'attuale legislazione italiana. La situazione potrà essere modificata al momento dell'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalità delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunità.

2.16.1 Norma. Le autorità pubbliche accetteranno una firma, ove richiesta, manoscritta, facsimile, perforata, stampata, in simboli o apposta con qualsiasi altro mezzo meccanico o elettronico, purché tale accettazione non sia incompatibile con le leggi nazionali. L'autentica delle informazioni presentate con mezzi non cartacei dovrà essere fatta in modo accettabile per l'autorità pubblica interessata.

In connessione con le norme 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 e con la pratica raccomandata 1.7 per cui l'Italia ha notificato una riserva al Segretario generale dell'I.M.O., la norma 2.16.1 non è accettabile ai sensi dell'attuale legislazione italiana. La situazione potrà essere modificata al momento dell'adattamento della normativa italiana alla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalità delle navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunità.

3.9.1 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero, quando sia possibile, rinunciare alle formalità relative al controllo dei bagagli al seguito dei passeggeri in partenza, tenuto conto della possibile necessità di imporre opportune misure di sicurezza.

La pratica raccomandata 3.9.1 non è accettabile per la legislazione italiana per motivi di sicurezza nazionale.

3.14 Norma. Le Autorità pubbliche dovranno procedere senza ingiustificati ritardi al controllo dei passeggeri e dell'equipaggio in vista della loro ammissione nel territorio dello Stato.

La norma 3.14 non è accettabile per la legislazione italiana essendovi problemi di adeguamento, dato che i controlli sulla ammissibilità di una persona sono effettuati sulla piattaforma, di preferenza all'interno del terminale passeggeri, e non a bordo della nave.

3.15 Norma. Le Autorità pubbliche si asterranno dall'infliggere sanzioni agli armatori nei casi in cui ritengano insufficienti i documenti che un passeggero presenta al controllo o quando un passeggero non può venire ammesso, per tale motivo, sul territorio dello Stato.

La norma 3.15 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto è vietato per una compagnia di trasporto ovvero per un armatore, trasportatore o agente marittimo, avere a bordo uno straniero non munito di passaporto o visto valido, nel caso in cui il visto sia richiesto, come anche ogni persona perseguitata dalle autorità frontaliere di un altro Stato o che viaggi come clandestino.

3.21 Norma. Per le navi da crociera la dichiarazione generale, la lista dei passeggeri e la lista dell'equipaggio saranno richieste solamente nel primo porto di arrivo e nel porto finale di partenza in un Paese, a condizione che non vi siano stati cambiamenti nelle circostanze del viaggio.

La norma 3.21 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto in Italia la lista dell'equipaggio e la dichiarazione generale devono essere presentate in ogni porto.

3.27 Norma. Se una nave da crociera fa scalo successivamente in più di un porto in uno stesso Paese, i passeggeri saranno in generale esaminati dalle autorità pubbliche solamente nel primo porto di arrivo e nel porto di partenza finale.

La norma 3.27 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto i passeggeri sono sottoposti a controlli di polizia in ogni scalo per prevenire il contrabbando.

3.36 Norma. Un passeggero in transito che rimane a bordo della nave sulla quale è arrivato e che riparte con la stessa, non sarà di regola assoggettato a controlli di routine da parte delle autorità pubbliche, tranne che per scopi di sicurezza.

La norma 3.36 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto tutti i passeggeri in transito che lasciano la nave anche temporaneamente sono soggetti alla stessa regolamentazione in materia di polizia riservata ai passeggeri che entrano o escono dal Paese.

3.45 Norma. I membri dell'equipaggio non sono tenuti ad avere un visto per il congedo a terra.

La norma 3.45 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto i membri dell'equipaggio devono essere muniti di un visto valido secondo quanto stabilito negli accordi bilaterali con i diversi Stati.

3.47 Norma. I membri dell'equipaggio non sono tenuti ad avere un permesso speciale, ad esempio un lasciapassare per il permesso a terra, ai fini del congedo a terra.

La norma 3.47 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto alcune convenzioni consolari possono richiedere, sulla base della reciprocità, la apposizione di un visto sui passaporti dei marinai, sui certificati di navigazione o su documenti analoghi.

3.49 Pratica raccomandata. Le autorità pubbliche dovrebbero fornire un sistema di controllo preliminare all'arrivo per consentire all'equipaggio delle navi che fanno regolarmente scalo nei loro porti di ottenere in anticipo l'approvazione per un congedo temporaneo a terra. Se la nave non ha precedenti negativi d'immigrazione ed è localmente rappresentata da un armatore o da un agente fidato dell'armatore, le autorità pubbliche dovrebbero di regola, se ritengono soddisfacente l'esame di tutti i dettagli preliminari all'arrivo che esse possano richiedere, autorizzare la nave a dirigersi direttamente alla sua banchina senza dover assoggettarsi a ulteriori formalità immigratorie di routine, salvo se diversamente richiesto dalle autorità pubbliche.

La pratica raccomandata 3.49 non è accettabile per la legislazione italiana in quanto non è sufficiente il controllo cartaceo sui documenti inviati preliminarmente ma è necessaria una verifica successiva dei dati e della corrispondenza della persona.

4.8 Norma. Le autorità pubbliche richiederanno immediatamente a tutti gli armatori che utilizzano navi autorizzate a battere la loro bandiera di offrire ai capitani di nave istruzione di non modificare la rotta prevista per tentare di sbarcare un passeggero clandestino scoperto a bordo della nave dopo che quest'ultima ha lasciato le acque territoriali del Paese di imbarco del passeggero clandestino, a meno che:

le autorità pubbliche dello Stato del porto verso il quale la nave è dirottata abbiano autorizzato lo sbarco del passeggero clandestino;

sia stato organizzato il rimpatrio verso un altro Paese, siano stati adottati i documenti richiesti e sia stata presentata la dichiarazione di sbarco, ovvero

ciò sia giustificato da eccezionali considerazioni di sicurezza, salute o umanità.

La norma 4.8 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.

4.9.1 Norma. Le autorità pubbliche del Paese in cui si trova il primo porto di scalo previsto successivo al ritrovamento di un passeggero clandestino decideranno se, in conformità alla normativa nazionale, tale passeggero possa essere ammesso nel loro Stato.

La norma 4.9.1 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.

4.9.2 Norma. Le autorità pubbliche del Paese in cui si trova il primo porto di scalo previsto successivo al ritrovamento di un passeggero clandestino autorizzeranno il suo sbarco nel caso in cui egli sia in possesso di documenti di viaggio in corso di validità per il suo ritorno e se le autorità pubbliche si sono assicurate che sono già state o saranno adottate entro il più breve termine possibile le disposizioni per il rimpatrio, sempre che tutte le condizioni richieste per il transito siano soddisfatte.

La norma 4.9.2 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.

4.9.3 Norma. Se del caso ed in conformità alla legislazione nazionale, le autorità pubbliche del Paese in cui si trova il primo porto di scalo previsto dopo il ritrovamento di un passeggero clandestino autorizzeranno lo sbarco del clandestino dopo essersi assicurate che esse o l'armatore saranno in grado di ottenere documenti di viaggio validi, prendere disposizioni per il rimpatrio del passeggero clandestino entro il più breve tempo possibile e realizzare tutte le condizioni richieste per il suo transito. In aggiunta, le Autorità pubbliche considereranno favorevolmente lo sbarco del passeggero clandestino laddove non sia praticabile prenderlo a bordo della nave in arrivo o laddove esistano altri fattori che impediscano la sua presa a bordo. Tali fattori possono includere ma non si limitano alle situazioni seguenti:

un caso non è ancora risolto al momento in cui la nave sta salpando;

la presenza a bordo di un passeggero clandestino rischia di compromettere la sicurezza operativa della nave, la salute dell'equipaggio o quella del passeggero clandestino.

La norma 4.9.3 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.

4.10.1 Norma. Se lo sbarco di un passeggero clandestino non ha potuto avere luogo nel primo porto di scalo previsto dopo il ritrovamento del passeggero clandestino, le autorità pubbliche dei porti di scalo successivi considereranno il suo sbarco secondo le norme 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3.

La norma 4.10.1 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.

4.11.1 Norma. Le autorità pubbliche accetteranno, in conformità al diritto internazionale, il ritorno di passeggeri clandestini che dispongano a pieno titolo dello stato di cittadino ovvero accetteranno il ritorno di passeggeri clandestini che, sulla base della loro legislazione nazionale, hanno il diritto di stabilirsi in questo Stato.

La norma 4.11.1 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.

4.11.2 Norma. Le autorità pubbliche faciliteranno, se possibile, l'accertamento dell'identità e della nazionalità dei passeggeri clandestini che asseriscano di essere cittadini o di avere il diritto di stabilimento nel loro Stato.

La norma 4.11.2 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.

4.14.1 Pratica raccomandata. Qualora un passeggero clandestino sia in possesso di documenti inadeguati, le autorità pubbliche consegneranno, se possibile e nella misura in cui ciò sia compatibile con la legislazione nazionale e la sicurezza, una lettera esplicativa allegando una fotografia del passeggero clandestino oltre a tutte le altre pertinenti informazioni. Tale lettera che autorizza il ritorno del passeggero clandestino nel suo Paese di origine ovvero nel luogo in cui ha cominciato il suo viaggio, a seconda dei casi, con qualunque mezzo di trasporto, dovrà, specificando tutte le condizioni richieste dalle autorità pubbliche, essere consegnata all'incaricato del rinvio del passeggero clandestino. Fornirà le informazioni richieste dai servizi competenti dei luoghi di transito e/o di sbarco.

La pratica raccomandata 4.14.1 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.

4.14.2 Pratica raccomandata. Le Autorità pubbliche dello Stato di sbarco del passeggero clandestino contatteranno le competenti autorità ai punti di transito nel corso del ritorno del passeggero al fine di informarle circa la situazione di quest'ultimo. Inoltre le Autorità pubbliche dei Paesi attraversati nel corso del ritorno autorizzeranno i passeggeri clandestini che viaggiano secondo le istruzioni o gli ordini di rinvio dati dalle Autorità pubbliche del Paese del porto di sbarco a transitare attraverso i loro porti ed aeroporti, salvo che i visti normalmente richiesti siano già stati accordati e tenuto conto delle esigenze di sicurezza nazionale.

La pratica raccomandata 4.14.2 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.

4.15.2 Pratica raccomandata. Il periodo durante il quale gli armatori sono ritenuti responsabili della presa a carico delle spese di soggiorno di un passeggero clandestino fatto sbarcare dalle Autorità pubbliche dovrebbe essere ridotto al minimo.

La pratica raccomandata 4.15.2 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.

4.15.3 Norma. Le Autorità pubbliche, in conformità alla normativa nazionale, considereranno l'opportunità di attenuare le sanzioni imposte alle navi qualora il capitano della nave abbia dovutamente dichiarato la presenza di un passeggero clandestino alle Autorità competenti del porto di arrivo e qualora abbia provato che erano state adottate tutte le ragionevoli misure preventive volte ad impedire ai passeggeri clandestini di accedere alla nave.

La norma 4.15.3 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.

5.9 Pratica raccomandata. Le Autorità pubbliche dovrebbero elaborare procedure per utilizzare informazioni preliminari all'arrivo in vista di facilitare il processo della dichiarazione doganale e consentire lo sdoganamento prima dell'arrivo del carico.

La pratica raccomandata 5.9 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con il Codice comunitario che prevede che lo sdoganamento delle merci possa avere luogo solo dopo l'arrivo a destinazione delle merci stesse.

5.10 Pratica raccomandata. Le Autorità pubbliche dovrebbero elaborare procedure per lo sdoganamento dei carichi basati sulle disposizioni rilevanti e le relative direttive della Convenzione Internazionale sulla semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali - Convenzione di Kyoto.

La pratica raccomandata 5.10 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva) non è accettabile per la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con il principio di trasparenza e certezza delle norme, poiché essa contiene un generico riferimento ad una convenzione internazionale.

**04A04769**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Castell'Arquato

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 30 marzo 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Castell'Arquato (Piacenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**04A04674**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di San Lorenzo, in Bobbio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2004, viene estinta la Confraternita di San Lorenzo, con sede in Bobbio (Piacenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**04A04675**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di San Pietro, in Borgonovo Val Tidone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2004, viene estinta la Confraternita di San Pietro, con sede in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**04A04676**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Borgonovo Val Tidone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**04A04677**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Santissima Trinità, in Castell'Arquato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2004, viene estinta la Confraternita della Santissima Trinità, con sede in Castell'Arquato (Piacenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**04A04678**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Santa Anastasia, in Sardara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2004, viene estinta la Confraternita di Santa Anastasia, con sede in Sardara (Cagliari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**04A04679**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di San Giuseppe, in Borgonovo Val Tidone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2004, viene estinta la Confraternita di San Giuseppe, con sede in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**04A04680**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di San Francesco, in Castell'Arquato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2004, viene estinta la Confraternita di San Francesco, con sede in Castell'Arquato (Piacenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**04A04681**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 4 maggio 2004*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2061 |
| Yen giapponese | 132,53 |
| Corona danese | 7,4412 |
| Lira Sterlina | 0,67460 |
| Corona svedese | 9,1383 |
| Franco svizzero | 1,5522 |
| Corona islandese | 88,36 |
| Corona norvegese | 8,2320 |
| Lev bulgaro | 1,9463 |
| Lira cipriota | 0,58650 |
| Corona ceca | 32,316 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 251,30 |
| Litas lituano | 3,4527 |
| Lat lettone | 0,6553 |
| Lira maltese | 0,4265 |
| Zloty polacco | 4,7726 |
| Leu romeno | 40265 |
| Tallero sloveno | 238,6000 |
| Corona slovacca | 40,215 |
| Lira turca | 1743780 |
| Dollaro australiano | 1,6611 |
| Dollaro canadese | 1,6492 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,4071 |
| Dollaro neozelandese | 1,9151 |
| Dollaro di Singapore | 2,0454 |
| Won sudcoreano | 1411,74 |
| Rand sudafricano | 8,3128 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**04A04936**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spirox»

*Estratto decreto A.I.C. n. 500 del 17 ottobre 2003*

Specialità medicinale: «SPIROX» nella forma e confezione: «20 mg/1 ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Titolare A.I.C.: Società Copernico r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Torre S. Susanna (Brindisi), via Oria n. 32, codice fiscale n. 01783270745.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati da: Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.a., nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa, n. 10.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«20 mg/1 ml soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C.: n. 034671014 (in base 10) 1122F6 (in base 32);

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002 n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29 comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5 della legge n. 488/1999.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in confezione da 6 fiale.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni fiala da 1 ml contiene:

principio attivo: Piroxicam 20,0 mg;

eccipienti: Fosfato monosodico, Nicotinamide, Glicol propilenico, Alcool etilico al 95%, Alcool benzilico, Sodio idrossido, Acidi cloridrico concentrato, Acqua per preparazioni iniettabili, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscoloscheletrico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04709**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Veclam»

*Estratto provvedimento AIC n. 436 del 7 aprile 2004*

Medicinale: VECLAM.

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli - Firenze, via Lungo L'Ema 7 - loc. ponte a Ema, cap 50015, Italia, codice fiscale n. 00408570489.

Variazione A.I.C.: Modifica Standard Terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027529039 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml varia a: «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04692**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Centellase»**

*Estratto provvedimento AIC n. 437 del 7 aprile 2004*

Specialità medicinale: CENTELLASE.

«1% crema» tubo 30 g A.I.C. n. 016222010.

«30 mg compresse» 30 compresse A.I.C. n. 016222073.

Società: Aventis Pharma S.p.a., Piazzale Turr, 5, 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte: «i lotti delle confezioni della specialità medicinale Centellase, «1% crema» tubo 30 g A.I.C. n. 016222010, Centellase «30 mg compresse», 30 compresse A.I.C. n. 016222073, prodotti anteriormente al 31 ottobre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del decreto n. 493 del 10 ottobre 2002, possono essere dispensati improrogabilmente fino al 6 agosto 2004».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04693**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Macladin»**

*Estratto provvedimento AIC n. 441 del 7 aprile 2004*

Medicinale: MACLADIN.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in La Vettola (Pisa), via Livornese, 897, cap. 56100, Italia, codice fiscale n. 00678100504.

Variazione A.I.C.: Modifica Standard Terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027530043 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml varia a: «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04694**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cristal Violetto»**

*Estratto provvedimento AIC n. 442 del 9 aprile 2004*

Medicinale: CRISTAL VIOLETTO.

Titolare A.I.C.: Ramini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Vallerano 96 cap. 00128, Italia, codice fiscale n. 00466350428.

Variazione A.I.C.: Adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica della denominazione del medicinale

da: Cristal Violetto

a: Metilrosanilino cloruro.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate:

da: A.I.C n. 031785013\G - 1% soluzione flacone 25 ml

a: A.I.C. n. 031785013\G - 1% soluzione cutanea» 1 flacone 25 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04695**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solfo Salicilico»**

*Estratto provvedimento AIC n. 443 del 9 aprile 2004*

Medicinale: SOLFO SALICILICO.

Titolare A.I.C.: Ramini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma via di Vallerano 96, cap. 00128, Italia, codice fiscale n. 00466350428.

Variazione A.I.C.: Adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica della denominazione del medicinale

da: Solfo Salicilico

a: Zolfo e acido salicilico.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da: A.I.C. n. 031801018\G - unguento 30 g

a: A.I.C. n. 031801018\G - «16% + 4% unguento» 1 tubo 30 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04696**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glicerina fenica»**

*Estratto provvedimento AIC n. 444 del 9 aprile 2004*

Medicinale: GLICERINA FENICA.

Titolare A.I.C.: Ramini S.p.a.., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Vallerano 96, cap. 00128, Italia, codice fiscale n. 00466350428.

Variazione A.I.C.: Adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica della denominazione del medicinale

da: Glicerina Fenica

a: Fenolo.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate:

da: A.I.C. n. 031788019\G - gocce 20 g

a: A.I.C. n. 031788019\G - «1% gocce auricolari» 1 flacone da 20 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04697**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ittiolo»

*Estratto provvedimento AIC n. 445 del 9 aprile 2004*

Medicinale: ITTIOLO.

Titolare A.I.C.: Ramini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Vallerano 96, cap 00128, Italia, codice fiscale n. 00466350428.

Variazione A.I.C.: Adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica della denominazione del medicinale

da: Ittiolo

a: Ictammolo.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate:

da: A.I.C. n. 031792017\G - 10% unguento 30 g - A.I.C. n. 031792029\G - 10% unguento vaso da 1000 g (sospesa)

a: A.I.C. n. 031792017\G - «10% unguento» tubo da 30 g - A.I.C. n. 031792029\G - «10% unguento» barattolo da 1000 g (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «10% unguento» barattolo da 1000 g A.I.C. n. 031792029\G), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

**04A04698**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clarityn»

*Estratto provvedimento AIC n. 447 del 9 aprile 2004*

Medicinale: CLARITYN.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti 89, cap 20141, Italia, codice fiscale n. 00889060158

Variazione A.I.C.: Adeguamento agli Standard Terms.

Sono, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni già autorizzate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027075050 - 20 compresse effervescenti 10 mg, varia a: «10 mg compresse effervescenti» 20 compresse

A.I.C. n. 027075023 - «1 mg/ml sciroppo» flacone 100 ml varia a: «5 mg/5 ml sciroppo» flacone 100 ml

A.I.C. n. 027075062 - «Zydis» 20 compresse 10 mg, varia a: «10 mg compresse orodispersibili» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

**04A04699**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vagisil»

*Estratto provvedimento AIC n. 449 del 9 aprile 2004*

Medicinale: VAGISIL.

Titolare A.I.C.: Combe Int. Ltd, con sede legale e domicilio fiscale in Croydon, Lansdowne Road, Gran Bretagna.

Variazione A.I.C.: Modifica formale della composizione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Modifica composizione: principio attivo:

da: Lidocaina base 2,0 g, clorotimolo 0,032 g

a: Lidocaina base 2,0 g

Eccipienti:

da: acqua depurata 65,098 g, acido stearico 16,666 g, glicerina 10,000 g, glicerilmonostearato 3,000 g, olio di ricino solfonato 2,015 g, trietanolamina 0,656 g, dietilnglicole monoetiletere 0,330 g, alcool isopropilico 0,105 g, profumo di rosa 0,064 g, zinco ossido 0,031 g, sodio diottilsolfosuccinato 0,003 g

a: acqua depurata 65,098 g, acido stearico 16,666 g, glicerina 10,000 g, glicerilmonostearato 3,000 g, olio di ricino solfonato 2,015 g, trietanolamina 0,656 g, dietilnglicole monoetiletere 0,330 g, alcool isopropilico 0,105 g, profumo di rosa 0,064 g, clorotimolo 0,032 g, zinco ossido 0,031 g, sodio diottilsolfosuccinato 0,003 g, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028700019 - crema 30 g

A.I.C. n. 028700033 - «0,2% + 0,02% crema» tubo 20 g.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028700019 - crema 30 g varia a: «2% crema» tubo da 30 g

A.I.C. n. 028700033 - «0,2% + 0,02% crema» tubo 20 g varia a: «2% crema» tubo da 20 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04700**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plasil»

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 450 del 9 aprile 2004*

Medicinale: PLASIL.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate - Milano (MI), via R. Lepetit, 8, c.a.p. 20020, Italia, codice fiscale n. 00795960152.

Variazione A.I.C.: modifica delle specifiche relative al medicinale, riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

modifica delle specifiche del prodotto finito alla fine del periodo di validità: «contenuto di acido sorbico» da 80-110 mg/100 ml a 50-110 mg/100 ml;

modifica del periodo di validità del prodotto finito: da 3 anni a 2 anni.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020766034 - BB OS GTT 20 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 020766010 - IM IV 5 fiale 2 ml 10 mg varia a: «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 020766022 - 1 flac. sciroppo 120 ml 0,1% varia a: «10 mg/10 ml sciroppo» flacone 120 ml;

A.I.C. N. 020766034 - BB OS GTT 20 ml varia a: «4 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04701**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bactroban Nasale».**

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 452 del 9 aprile 2004*

Medicinale: BACTROBAN NASALE.

Titolare A.I.C. Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, cap 37100, Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica, secondo gli standard terms, della denominazione della confezione:

da: A.I.C. n. 028980011 - pomata intranasale 3 g 2%;

a: A.I.C. n. 028980011 - «2% unguento nasale» tubo da 3 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04702**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visipaque»**

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 454 del 9 aprile 2004*

Medicinale: VISIPAQUE.

Titolare A.I.C.: Amersham Health S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Giardini, 7, cap 20121, Italia, codice fiscale n. 01778520302.

Variazione A.I.C.: 1. Modifica denominazione di una officina di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica della denominazione dell'officina di produzione, responsabile di varie fasi di produzione già autorizzate:

da: Nycomed Ireland Ltd, stabilimento sito in Cork (Irlanda), IDA Industrial Estate, Carrigtohill;

A: Amersham Health, stabilimento sito in Cork (Irlanda), IDA Business Park, Carrigtohill.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029354139 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 200 ml;

A.I.C. n. 029354141 - «270 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 100 ml;

A.I.C. n. 029354154 - «270 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 200 ml;

A.I.C. n. 029354166 - «270 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 500 ml;

A.I.C. n. 029354178 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 100 ml;

A.I.C. n. 029354180 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 200 ml;

A.I.C. n. 029354192 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04703**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Argento Proteinato».**

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 455 del 9 aprile 2004*

Medicinale: ARGENTO PROTEINATO.

Titolare A.I.C.: RAMINI S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Vallerano, 96, cap 00128, Italia, codice fiscale n. 00466350428.

Variazione A.I.C:. adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate:

da:

A.I.C. n. 031782016\G - 0,5% flaconcino gocce 10 ml;

A.I.C. n. 031782028\G - 1% flaconcino gocce 10 ml;

A.I.C .n. 031782030\G - 2% flaconcino gocce 10 ml;

a:

A.IC. n. 031782016\G - «0,5% gocce nasali» 1 flacone 10 ml;

A.I.C. n. 031782028\G - «1% gocce nasali» 1 flacone 10 ml;

A.I.C. n. 031782030\G - «2% gocce nasali» 1 flacone 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04704**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furosemide»**

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 456 del 13 aprile 2004*

Medicinale: FUROSEMIDE.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330, cap 20126, Italia, codice fiscale n. 00737420158.

Variazione A.I.C.: Modifica Standard Terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 030160016\G - 30 compresse 25 mg varia a: «25 mg compresse» 30 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04705**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ventolin»**

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 458 del 13 aprile 2004*

Medicinale: VENTOLIN.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, cap 37100, Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: Modifica Standard Terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 022984138 - «200 mcg polvere per inalazione in inalatore diskus» 60 dosi 200 mcg varia a: «200 mcg polvere per inalazione» 1 contenitore da 60 dosi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04706**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoton»**

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 459 del 13 aprile 2004*

Medicinale: ZOTON.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia - Latina (LT), via Nettunense, 90, cap 04011, Italia, codice fiscale n. 00130300874.

Variazione A.I.C.: Modifica Standard Terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028775017 - «30 mg capsule» 14 capsule varia a: «30 mg capsule rigide» 14 capsule;

A.I.C. n. 028775029 - «15 mg capsule» 14 capsule varia a: «15 mg capsule rigide» 14 capsule.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04707**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tavor»**

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 461 del 13 aprile 2004*

Medicinale: TAVOR.

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in CO. Kildare, Little Connell Newbridge, Irlanda (IE).

Variazione A.I.C.: Modifica Standard Terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 022531053 - 20 compresse 1 mg varia a: «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 022531077 - 20 compresse 2,5 mg varia a: «2,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 022531091 - flacone gocce 10 ml varia a: «2 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone;

A.I.C. n. 022531103 - «Expidet 1 mg compresse orosolubili» 20 compresse varia a: «1 mg compresse orosolubili» 20 compresse;

A.I.C. n. 022531127 - «Expidet 2,5 mg compresse orosolubili» 20 compresse varia a: «2,5 mg compresse orosolubili» 20 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04708**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido Ursodesossicolico».**

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 463 del 15 aprile 2004*

Medicinale: ACIDO URSODESOSSICOLICO.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Ulm, Graf-Arco Strasse 3, cap D-89070 Germania (DE).

Medicinale: ACIDO URSODESOSSICOLICO.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la modifica degli eccipienti:

per la confezione: «300 mg compresse» 20 compresse - AIC n. 033090010/G;

da:

principio attivo: (invariato); eccipienti: lattosio 100 mg; amido 70 mg; gomma arabica 20 mg; talco 25 mg; magnesio stearato 5 mg;

a:

principio attivo (invariato); eccipienti: lattosio 85 mg; amido pregelatinizzato 70 mg; gomma arabica 20 mg; talco 25 mg; magnesio stearato 5 mg; amido sodio glicolato 15 mg;

per la confezione: «450 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse a rilascio prolungato - AIC n. 033090034/G;

da:

principio attivo: (invariato); eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 85 mg; cellulosa microcristallina 50 mg; lattosio 30 mg; polivinilpirrolidone 50 mg; talco 30 mg; magnesio stearato 5 mg;

a:

principio attivo: (invariato); eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa methocel K15M 20 mg; idrossipropilmetilcellulosa methocel K100M 30 mg; cellulosa microcristallina 50 mg; lattosio 65 mg; polivinilpirrolidone 50 mg; talco 30 mg; magnesio stearato 5 mg.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04775**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam»**

*Estratto decreto n. 208 del 19 aprile 2004*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico LORAZEPAM nelle forme e confezioni:

«1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse e «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 72, - cap 10121, codice fiscale n. 08028050014.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035931017\G (in base 10) 126JW9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.lgs. n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118 (produzione - confezionamento - controlli).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: Lorazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 67,65 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; polacrilin potassio 1 mg; magnesio stearato 0,35 mg;

film di rivestimento: Ipromellosa 0,3 mg; Macrogol 6000 0,02 mg; Titanio Diossido 0,07 mg; Talco 0,025 mg.

Confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035931029\G (in base 10) 128JWP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.lgs. n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118 (produzione - confezionamento - controlli).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: Lorazepam 2,5 mg

eccipienti: Lattosio monoidrato 134,8 mg; Cellulosa microcristallina 60 mg; Polacrilin potassio 2 mg; Magnesio stearato 0,7 mg;

film di rivestimento: Ipromellosa 0,48 mg; Macrogol 6000 0,03 mg; Titanio Diossido 0,11 mg; Talco 0,04 mg.

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia, insonnia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04766**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haes-Steril»**

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 467 del 19 aprile 2004*

Medicinale: HAES-STERIL.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Deutschland Gmbh, con sede legale e domicilio fiscale in Bad Homburg, cap 61343. Germania (DE).

Variazione A.I.C.: Modifica Standard Terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 032247013 - «6% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml varia a: «6 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032247025 - «6% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 500 ml varia a: «6 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 032247037 - «10% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml varia a: «10 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032247049 - «10% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 500 ml varia a: «10 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 032247090 - «6% soluzione per infusione endovenosa» 20 sacche freeflex 250 ml varia a: «6 g/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032247102 - «6% soluzione per infusione endovenosa» 15 sacche freeflex 500 ml varia a: «6 g/100 ml soluzione per infusione» 15 sacche freeflex 500 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032247138 - «10% soluzione per infusione endovenosa» 20 sacche freeflex 250 ml varia a: «10 g/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032247140 - «10% soluzione per infusione endovenosa» 15 sacche freeflex 500 ml varia a: «10 g/100 ml soluzione per infusione»15 sacche freeflex 500 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032247153 - «6% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex 250 ml varia a: «6 g/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca freeflex 250 ml;

A.I.C. n. 032247165 - «6% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex 500 ml varia a: «6 g/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca freeflex 500 ml;

A.I.C. n. 032247177 - «10% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex 250 ml varia a: «10 g/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca freeflex 250 ml;

A.I.C. n. 032247189 - «10% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex 500 ml varia a: «10 g/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca freeflex 500 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «6% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml (A.I.C. n. 032247013), «10% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml (A.I.C. n. 032247037), «6% soluzione per infusione endovenosa» 20 sacche freeflex 250 ml (A.I.C. n. 032247090), «6% soluzione per infusione endovenosa» 15 sacche freeflex 500 ml (A.I.C. n. 032247102), «10% soluzione per infusione endovenosa» 20 sacche freeflex 250 ml (A.I.C. n. 032247138), «10% soluzione per infusione endovenosa» 15 sacche freeflex 500 ml (A.I.C. n. 032247140), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

**04A04765**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluental»**

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 468 del 19 aprile 2004*

Specialità medicinale: FLUENTAL.

AD 10 supposte - A.I.C. n. 022837025;

BB 10 supposte - A.I.C. n. 022837049;

15 compresse - A.I.C. n. 022837088;

sciroppo 150 ml - A.I.C. n. 022837090.

Società Aventis Pharma S.p.a. - Piazzale Turr, 5 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale Fluental, AD 10 supposte - A.I.C. n. 022837025; Fluental, BB 10 supposte - A.I.C. n. 022837049, Fluental, 15 compresse - A.I.C. n. 022837088, Fluental sciroppo 150 ml - A.I.C. n. 022837090, prodotti anteriormente al 31 ottobre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 493 del 10 ottobre 2002, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04764**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano**

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 469 del 19 aprile 2004*

Specialità medicinali: ANSIOLIN, SABRIL, ORELOX, ROSSITROL, SUGUAN, SUGUAN M.

Società Aventis Pharma S.p.a. - Piazzale Turr, 5 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni delle specialità medicinali Ansiolin 0,5% gocce orali, soluzione» 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 019994033; Ansiolin 5 mg compresse 40 compresse - A.I.C. n. 019994060; Sabril 50 compresse rivestite 500 mg - A.I.C. n. 027443011; Sabril 500 mg granulato per soluzione orale 50 bustine - A.I.C. n. 027443047; Orelox 100 mg compresse rivestite con film 12 compresse - A.I.C. n. 027970019; «Orelox pediatrico» 1 flacone granulato sospensione estemp. 100 ml (40 mg/5 ml) - A.I.C. n. 027970033; Orelox 200 mg compresse rivestite con film 6 compresse - A.I.C. n. 027970045; Rossitrol 150 mg compresse 12 compresse - A.I.C. n. 026922017; Rossitrol «Bambini 50 mg compresse dispersibili» 12 compresse - A.I.C. n. 026922031; Rossitrol 300 mg compresse 6 compresse - A.I.C. n. 026922043; Suguan 40 compresse 25 + 2,5 mg - A.I.C. n. 022652010; Suguan M 40 compresse rivestite 400 + 2,5 mg - A.I.C. n. 027174010; prodotti anteriormente al 31 ottobre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 493 del 10 ottobre 2002 di cambio di titolarità, possono essere dispensati fino alla scadenza indicata in etichetta».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04763**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac»**

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 472 del 19 aprile 2004*

Medicinale: DICLOFENAC.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Gmbh, con sede legale e domicilio fiscale in Ulm, Graf-Arco Strasse 3, cap D-89070, Germania (DE).

Variazione A.I.C.: modifica eccipienti; riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

modifica degli eccipienti: principio attivo invariato;

eccipienti:

da: mannite 18 mg, alcool benzilico 120 mg, sodio metabisolfito 2 mg, glicole propilenico 600 mg, idrossido di sodio 3,9 mg, acqua p.p.i. q.b. a 3 ml;

a: mannite 18 mg, alcool benzilico 120 mg, n-acetilcisteina 3 mg, sodio edetato 0,30 mg, glicole propilenico 600 mg, idrossido di sodio 0,798 mg, acqua p.p.i. q.b. a 3 ml.

Si autorizza inoltre la riduzione del periodo di validità da 5 anni a 4 anni relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029457037/G - «75 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04762**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamulina 10% liquida - Industria italiana integratori-Trei S.p.a.».

*Decreto n. 38 del 26 aprile 2004*

Medicinale veterinario prefabbricato TIAMULINA 10% LIQUIDA INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI-TREI S.p.a. (ex integratore medicato Tiamulex Idro).

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori-Trei S.p.a. con sede legale e fiscale in Modena, via Pietro Bembo n. 12 - codice fiscale n. 00177780350.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa n. 4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 103433013;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103433025.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: tiamulina 100 g;

eccipienti:

metil p-idrossibenzoato 1,80 g;

propil p-idrossibenzoato 0,20 g;

acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

suini: micoplasmosi enterite necrotica superficiale, polmonite, enzootica;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): micoplasmosi, malattia cronica respiratoria, artrite infettiva.

Tempo di attesa:

suini: dieci giorni;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): cinque giorni.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04800**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamulina 8% Chemifarma S.p.a.».

*Decreto n. 39 del 26 aprile 2004*

Medicinale veterinario prefabbricato TIAMULINA 8% CHEMIFARMA S.p.a. (ex integratore medicato Tiamix).

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16 - codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103438014;

sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 103438026;

busta da 100 kg - A.I.C. n. 103438038.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: tiamulina 80 g;

eccipienti:

silice colloidale 3 g;

destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: suini: micoplasmosi, enterite necrotica superficiale, polmonite enzootica.

Tempo di attesa: suini: dieci giorni.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04798**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spectin 500»

*Decreto n. 40 del 26 aprile 2004*

Premiscela per alimenti medicamentosi SPECTIN 500.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16 - codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103414013;

barattolo da 5 kg - A.I.C. n. 103414025;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103414037.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: spectinomicina 500 g;

eccipienti:

silice colloidale 3 g;

destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: suini: enterite batterica.

Tempo di attesa: suini: dieci giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04797**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamix»

*Decreto n. 41 del 26 aprile 2004*

Premiscela per alimenti medicamentosi: TIAMIX.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16 - codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 10 kg - A.I.C. n. 103436010;

sacchetto da 25 kg - A.I.C. n. 103436022.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: tiamulina 80 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: suini: enterite necrotica superficiale, polmonite enzootica.

Tempo di attesa: suini: dieci giorni.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04801**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamulina 10% liquido Chemifarma S.p.a.».

*Decreto n. 42 del 26 aprile 2004*

Medicinale veterinario prefabbricato TIAMULINA 10% LIQUIDO CHEMIFARMA S.p.a. (ex integratore medicato Tiasol).

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16 - codice fiscale n. 00659370407;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103438014;

sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 103438026;

busta da 100 kg - A.I.C. n. 103438038.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: Tiamulina 100 g;

eccipienti:

N, N dimetilacetamide 400 g;

alkamul (olio di ricino etossilato) g.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche: polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): micoplasmosi, malattia cronica respiratoria, artrite infettiva.

Tempo di attesa: polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): cinque giorni.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04796**

## Revoca della sospensione del medicinale per uso veterinario «Liquicil»

*Decreto n. 37 del 15 aprile 2004*

È revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario LIQUICIL nelle preparazioni e confezioni ed alle condizioni di seguito specificate:

«Liquicil 20+20» (flacone da 100 ml e flacone da 250 ml destinate esclusivamente al cavallo sportivo).

Titolare A.I.C.: Esteve S.r.l. con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Cristoni n. 32-42 - codice fiscale 07306141008.

Produttore: officina Vetem S.p.a. sita in Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello n. 8.

Composizione:

principi attivi: benzilpenicillina benzatinica 200.000 UI, streptomicina solfato 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100242066;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100242054.

Specie di destinazione: cavallo sportivo.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili alla penicillina ed alla streptomicina.

Avvertenze speciali: non somministrare a specie da produzione alimentare.

Tempi di sospensione: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare.

Validità: ventiquattro mesi in confezione integra.

Una volta aperto, utilizzare subito l'intero contenuto del flacone o eliminare la parte rimanente.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

La preparazione «Liquicil 5+5» per cani e gatti nelle confezioni:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 100242015;

5 flaconi da 25 ml - A.I.C. n. 100242027,

continua ad essere commercializzata come in precedenza autorizzata in quanto destinata ad animali da compagnia.

La preparazione «Liquicil 50+50» per bovini, equini, suini ed ovini nella confezione: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100242041 e la preparazione «Liquicil 20+20» per bovini, equini, suini ed ovini nella confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100242039, sono revocate.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A04799**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio di due società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Fepal piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Satriano di Lucania (Potenza), via G. Verdi n. 10, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Iaccarino in data 18 luglio 1996, repertorio n. 17911, codice fiscale n. 01253970766, BUSC n. 2738/280726;

2) «Cooperativa Agritur Sarconi soc. coop. a r.l.», con sede in Sarconi (Potenza) via Plebiscito n. 39, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 28 gennaio 1991, repertorio n. 35747, codice fiscale n. 01119840765, BUSC n. 2406/252311,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, via del Gallitello - 85100 Potenza - tel. 0971390111 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**04A04773**

### Istruttoria per lo scioglimento della società «Lotrans Società cooperativa a r.l.», in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa:

«Lotrans - Società cooperativa a r.l.» con sede in Avezzano, BUSC n. 1828/226422, costituita per rogito del notaio Almerindo Vitullo in data 19 marzo 1987, repertorio n. 11004.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies.*

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione via A. Moro Pal. A - 67100 l'Aquila - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**04A04774**

### Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative in calce elencate.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative — come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 — è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, via Dante, piazzale Bestat n. 33 - 74100 Taranto:

1) società cooperativa «Com.Vol. Comunità di volontariato soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, piazza Giovanni XXIII n. 8, costituita per rogito notaio dott. Cosimo Panetti di Taranto in data 20 dicembre 1980, repertorio n. 840, raccolta n. 437, posizione BUSC n. 1403/183365, codice fiscale n. 90003790731;

2) società cooperativa «Giovanni Paolo I a r.l.», con sede legale in San Giorgio Jonico (Taranto), via Isonzo n. 1, costituita per rogito notaio dott. Vittoria Calvi di Taranto in data 8 settembre 1979, repertorio n. 802, posizione BUSC n. 1319/171825, codice fiscale n. 80023810734.

**04A04778**

### Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Betel Piccola società cooperativa a r.l.», in Taranto

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative in calce elencate.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative — come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 — è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, via Dante, piazzale Bestat, n. 33 - 74100 Taranto:

1) società cooperativa «Betel piccola società cooperativa a r.l.», con sede legale in Taranto, via Crispi n. 56, costituita per rogito notaio dott. Marco Monti di Laterza in data 19 settembre 2000, repertorio n. 4133, raccolta n. 1177, posizione BUSC n. 2897/302617, codice fiscale n. 02333050736.

**04A04779**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

### Reiezione di istanze di individuazione di trenta associazioni come associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'art. 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «3ASI Analisti dell'ambiente, dell'affidabilità e della sicurezza industriale», con sede in Milano, presso FAST piazzale R. Morandi n. 2, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Associazione nazionale insegnanti scienze naturali - A.N.I.S.N.», con sede in Napoli presso la Società dei naturalisti in via Mezzocannone n. 8, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Associazione nazionale protezione animali natura ambiente - A.N.P.A.N.A.», con sede in Roma, via Ostiense n. 152/B, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Associazione italiana di architettura del paesaggio - A.I.A.P.P.», con sede in Genova Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Alberghi italiani per la gioventù», con sede in Roma, via Cavour n. 44, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Associazione alberi per la vita - Al.Vi.», con sede in Roma, via Piemonte n. 39/A, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Ambiente azzurro - Onlus», con sede in Napoli, stazione marittima porto di Napoli, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Anima & Nature conservation fund», con sede in Milano, via dell'Annunciata n. 27, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Associazione per la qualità dell'aria negli ambienti interni - ARIA», con sede in Roma, via Giovanni Vitelleschi n. 11, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Associazione città sane - A.C.S.», con sede in Milano, via De Amicis n. 53, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Associazione fiabe d'estate», con sede in Lastra a Signa (Firenze), via F. De Sanctis n. 35, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Associazione nazionale Pescambiente», con sede in Vittorito (L'Aquila), via della Croce n. 35, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Associazione italiana costruttori del verde - Assoverde», con sede in Monteveglio (Bologna), viale della Costituzione n. 1/3, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Associazione turistico-ecologica calabra - A.T.E.C. 2», con sede in Verbicaro (Cosenza), corso Umberto I, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «C.I.P.R. - Comitato italiano protezione rapaci», con sede in Roma, via Giovanni Branca n. 70, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Associazione di autoriparatori - Confauto», con sede in Milano, viale Monte Ceneri n. 58, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Corpo provinciale guardie ecologiche», con sede in Faleria (Viterbo), via del Mandorlo n. 6, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Centro turistico giovanile - C.T.G.», con sede in Roma, via della Pigna n. 13/a, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Economia e ambiente 2000» con sede in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 23, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Eurogreen», con sede in Palermo, via Messina Marine n. 693, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Europe conservation Italia», con sede in Milano, via Bertini n. 34, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «F.I.A.B. - Federazione italiana amici della bicicletta Onlus», con sede in Milano, via Borsieri n. 4/E, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Fondazione mediterranea», con sede in Ragusa, Viale dei Platani n. 34/B, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «G.O.V.E.R.A. - Gruppo operatori volontari emergenza radio Apricena», con sede in Apricena (Foggia), viale Aldo Moro n. 84, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «IJO - International juridical organization for environment and development», con sede in Roma, via Barberini n. 3, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 29 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «L'età verde», con sede in Roma, via S. Quintino n. 5, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 29 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «L.I.S.A. - Lega italiana salvaguardia ambiente», con sede in Cosenza, via Carlo Cattaneo n. 13, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 29 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «S.I.E.U. - Società italiana ecologia umana», con sede in Firenze, via Pompeo Neri n. 29, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 29 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Servizio volontariato giovanile», con sede in Caserta, piazza Vanvitelli n. 8/10, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 29 gennaio 2004, l'istanza dell'associazione denominata «Volontari flegrei per l'ambiente», con sede in Napoli, via Cannavino, fabbr. D, locale 23, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

**04A04770**

**Individuazione dell'«Associazione nazionale ecologica ambientale scientifica culturale - A.N.E.A.S.C. Nimpha», in Roma, tra le associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.**

Con decreto ministeriale 28 gennaio 2004, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del bilancio in data 16 febbraio 2004, l'associazione denominata «Associazione nazionale ecologica ambientale scientifica culturale - A.N.E.A.S.C. Nimpha», con sede in Roma, via Benedetto Croce n. 42, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

**04A04776**



# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2004, recante: «Nomina del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2004).

In calce al decreto citato in epigrafe, a pag. 21, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte in cui sono riportati gli estremi di registrazione alla Corte dei conti, dove è scritto: «... Ministeri istituzionali, registro n. 3 *Interno*, foglio n. 84», leggasi: «... Ministeri istituzionali, registro n. 3 *Presidenza del Consiglio dei Ministri*, foglio n. 84».

**04A04827**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401106/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € | **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € | **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € | **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € | **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € | **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € | **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € | **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € | **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 0,77 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € | **318,00** |
| Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € | **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | € 0,85 | | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € | **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € | **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 17,50 | | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.